**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE**

**DELLA CORRUZIONE**

**2019-2021**

**Indice**

**Introduzione**

* 1. **Il contesto normativo nazionale di riferimento**
  2. **Il contesto demografico e socio economico**
  3. **La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e di criminalità organizzata**
  4. **Il contesto organizzativo del Consiglio regionale del Lazio**

**Sezione I**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la sua definizione.**

**2.2. Il Piano riennale di prevenzione della corruzione (PTPC) elemento costitutivo del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati**

**2.3. I soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione del PTPC**

**2.3.1. L’Ufficio di presidenza**

**2.3.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT)**

* + 1. **La dirigenza**
    2. **I referenti**
    3. **L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**
    4. **La struttura competente per i procedimenti disciplinari**
    5. **Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)**
    6. **Il personale del Consiglio regionale**

**2.3.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione**

**2.4. La gestione del rischio**

**2.5. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale**

**2.5.1. Il Codice di comportamento**

**2.5.2. Formazione**

**2.5.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

**2.5.4. Rotazione del personale**

**2.5.5. Incarichi vietati ai dipendenti**

**2.5.6. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi**

**2.5.7. Inconferibilità e incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio regionale**

**2.5.8. Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 53 co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 (cd. divieto di pantouflage)**

**2.5.9 Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque denominati.**

**2.5.10. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA**

**2.5.11. Patti di integrità**

**2.5.12 Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti**

**2.6. Ulteriori misure ed iniziative**

**2.6.1.** **Misure per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 75/2017**

**2.6.2.** **Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture**

**2.6.3 Le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in attuazione del d.lgs. 50/2016**

**2.6.4. Le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato**

**3. Monitoraggio sull’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione**

**4. Diffusione di buone pratiche e valori**

**5. Disciplina della procedura per l’aggiornamento annuale del PTPC**

**Sezione II**

**MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**

**6. La Trasparenza**

**6.1. Tipologia dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione. Individuazione della struttura dirigenziale competente.**

**6.2. Limiti alla trasparenza.**

**6.3. Decorrenza e durata della pubblicazione**

**6.4. Accesso civico**

**7. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza**

**8. Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di trasparenza**

**9. Misure ulteriori per la trasparenza**

**10. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente**

**11. Obiettivi di accessibilità**

**12. Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza**

**Allegato 1 - Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale**

**Allegato 2 - Quadro riepilogativo dei processi**

**Allegato 3 - Descrizione dello sviluppo dei singoli processi**

**Allegato 4 - Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi**

**Allegato 5 - Tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti per la loro pubblicazione, in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni**

**Allegato 6 Cronoprogramma degli adempimenti degli uffici**

**Introduzione**

* 1. **Il contesto normativo nazionale di riferimento.**

In attuazione dell’articolo 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) l’organo di indirizzo politico è tenuto ogni anno ad adottare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), un nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) che costituisce un aggiornamento di quello precedente, in particolare attraverso modifiche e integrazioni tese a recepire gli indirizzi espressi e le indicazioni fornite dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli atti adottati dalla stessa nell’anno in corso. Con riferimento al presente PTPC 2019 - 2021, l’atto dell’ANAC che sicuramente rileva è la delibera 21 novembre 2018, n. 1074 [[1]](#footnote-1).

Per il Consiglio regionale, quindi, il presente PTPC 2019 – 2021 riveste, unitamente al PNA, un ruolo di primo piano nel sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla legge 190/2012, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale una normativa organica volta prioritariamente a prevenire l’insorgenza di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

Con tale legge, si è inteso dar seguito a quanto previsto dalla legge 116/2009, con la quale il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell’ONU contro la corruzione adottata sei anni prima.

In attuazione della legge 190/2012 sono stati emanati:

* il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
* il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) [[2]](#footnote-2);
* il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
* il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Da menzionare anche l’Intesa sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012, mediante la quale vennero previsti una serie di adempimenti da parte delle amministrazioni regionali e locali – menzionati nelle edizioni precedenti del PTPC - nella fase di prima applicazione della suddetta legge.

La legge 190/2012 è stata poi oggetto di continue modifiche [[3]](#footnote-3): quelle più rilevanti sono state apportate dal d.lgs. 97/2016 e l’ultima in ordine di tempo è quella derivata dalla novella al Codice degli Appalti, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56*.*

Appare opportuno poi ricordare che con legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*) il Parlamento ha approvato una rilevante riforma dell’istituto del *whistleblowing,* introdotto dalla legge 190, i cui contenuti sono menzionati nel paragrafo del presente PTPC relativo alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

Il 25 maggio 2018 ha trovato applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, cui è seguito il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, entrato in vigore in data 19 settembre 2018, che ha adeguato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) alle disposizioni dello stesso RGPD. Si darà conto nella sezione II relativa alla trasparenza dl percorso intrapreso dal Consiglio regionale per adeguarsi alla nuova normativa in materia di privacy.

Come già avvenuto per la precedente edizione, il presente provvedimento, in linea con quanto previsto dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013, contiene in una sezione specifica le prescrizioni per assicurare la trasparenza dell’Amministrazione.

* 1. **Il contesto demografico e socio economico.**

La popolazione residente nel Lazio, risultata in costante aumento fino al 2015 e rimasta pressoché stabile nell’anno 2016, ha fatto registrare poi una leggera decremento nel 2017, con **5.896.693** residenti (dati rilevati dall’ISTAT al 31 dicembre 2017), così distribuiti: provincia di **Frosinone** **490.632; provincia di Latina 575.577; Città metropolitana di Roma Capitale 4.355.725; provincia di Rieti 156.554; provincia di Viterbo 318.205.**

Il saldo negativo delle nascite rispetto ai decessi, riscontrato a partire dal 2012, è aumentato sensibilmente, in particolare, nell’anno 2017, anno in cui le prime risultano essere state 44.573 a fronte di 59.951 decessi. Tale fenomeno è comune a tutte e cinque le province, ma assume proporzioni preoccupanti per quella di Rieti, ove il numero dei decessi continua ad essere doppio rispetto ai nuovi nati (2.022 contro 1.008). [[4]](#footnote-4)

L’economia della Regione si caratterizza per la presenza rilevante di occupati nel settore terziario e, in particolare, nella pubblica amministrazione. Tale peculiarità ha consentito all’economia regionale negli anni scorsi di risentire meno di altre regioni della situazione di sostanziale stagnazione economica.

La situazione congiunturale ha avuto dei riflessi sul fronte occupazionale generale che ha raggiunto nell’anno 2013 un picco negativo del numero di inoccupati pari al 12,3% della popolazione in età di lavoro [[5]](#footnote-5).

Nel 2014 il quadro congiunturale regionale aveva già mostrato segnali di recupero, con un aumento del PIL pari al 1,4% rispetto all’anno precedente. Nel 2015 il prodotto è ulteriormente cresciuto, sia pure con un modesto 0,8 per cento, in linea con la media nazionale. [[6]](#footnote-6)

Nel 2016 l’attività economica nel Lazio risulta moderatamente aumentata nel settore industriale, determinata dalla domanda estera. La ripresa dei consumi, soprattutto in beni durevoli, e l’aumento dei flussi turistici ha avuto un influsso positivo nel settore dei servizi, mentre quello edilizio non ha mostrato segni di ripresa. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’occupazione è cresciuta nel settore dei servizi, mentre è ancora calata nell’industria e nelle costruzioni. Risulta diminuito il numero di giovani non occupati, che non studiano e non sono inseriti in un percorso di formazione, anche se tale numero continua ad essere alto. Come riporta l’indagine della Banca d’Italia [[7]](#footnote-7) , “*l’aumento degli occupati, concentrato nel lavoro dipendente e nei lavoratori più anziani, si è accompagnato alla crescita delle ore lavorate. Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni e il tasso di disoccupazione sono ulteriormente diminuiti. A partire dalla crisi, oltre il 60 per cento di coloro che hanno perso un lavoro dipendente ha trovato un nuovo impiego entro tre anni; la percentuale è maggiore per i più istruiti*”.

Sempre nel 2016, il mercato degli immobili residenziali ha visto un aumento delle transazioni ed i loro prezzi hanno registrato una flessione più attenuata rispetto al 2015.

Nei primi nove mesi del 2017 è proseguita una moderata espansione dell’economia laziale, in particolare nei servizi – settore del turismo - e nell’industria chimica, metalmeccanica e, più in generale, di quei settori che tradizionalmente esportano all’estero i loro prodotti [[8]](#footnote-8). Una nota particolarmente critica è rappresentata dalla ulteriore diminuzione dell’attività edilizia.

Come riporta la più recente indagine della Banca d’Italia sullo stato dell’economia del Lazio, “*Nella prima parte del 2018 la crescita dei livelli di attività è stata più debole di quella registrata l’anno precedente. L’andamento congiunturale è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori dimensioni. La spesa per investimenti è stata contenuta.*

*Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli investimenti sono aumentati. Dopo la forte crescita del 2017 le esportazioni sono diminuite; vi ha contribuito la flessione nei comparti della metalmeccanica e della chimica. Nel settore delle costruzioni la produzione ha ristagnato, mentre in quello immobiliare le compravendite sono aumentate a un ritmo inferiore a quello medio nazionale ed è proseguita la flessione dei prezzi.*

*Nei servizi il tono congiunturale si è indebolito e gli investimenti sono lievemente calati. La crescita del fatturato ha interessato solo le imprese di maggiori dimensioni, mentre per le più piccole si è registrato un calo. Le presenze di turisti e la spesa dei viaggiatori esteri, al contrario, hanno continuato a espandersi.*

*Nel mercato del lavoro l’occupazione è aumentata a un tasso inferiore a quello registrato nel 2017; al calo degli occupati nei servizi e nelle costruzioni si è contrapposta una crescita nell’industria e in agricoltura. L’aumento ha interessato i lavoratori dipendenti, soprattutto a tempo determinato. Il tasso di disoccupazione è aumentato, anche per la riduzione del fenomeno dello scoraggiamento, e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è diminuito*” [[9]](#footnote-9).

**1.3. La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e di criminalità organizzata.**

Parallelamente alla congiuntura economica generale degli ultimi anni si sono evidenziate virulenti manifestazioni di illegalità economica, che si traducono anche in reati contro la PA, in diversi casi correlate alla presenza di forme di criminalità organizzata.

Questa, non vede “*un soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita, come abbiamo visto a proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall’utilizzo del cosiddetto metodo mafioso. Si determina cosi un perverso scambio di utilità criminali tra gruppi mafiosi e criminali che si riconoscono e si rispettano reciprocamente*” [[10]](#footnote-10).

Per quanto concerne la criminalità organizzata, secondo il Ministro dell’interno, il Lazio, “*per la sua posizione geografica…e la presenza della Capitale, si conferma una regione che favorisce la penetrazione tanto delle tradizionali organizzazioni mafiose nazionali che di quelle straniere*” [[11]](#footnote-11). Inoltre, “*pur escludendo il controllo sistematico del territorio in analogia a quanto esercitato nelle aree di origine, il Lazio e, segnatamente Roma, costituisce un luogo strategico per le organizzazioni di matrice mafiosa: cosa nostra siciliana e ‘ndrangheta, in particolare, ai fini del riciclaggio; camorra quanto al riciclaggio dei proventi illeciti ed il supporto ai latitanti.*”. Sempre secondo il Ministro dell’interno, sia “cosa nostra” che la “camorra” si sono dedicate ad investimenti e ad infiltrazioni nel tessuto socio economico e della pubblica amministrazione per l’acquisizione e la gestione di appalti, utilizzando talvolta specifiche professionalità.

Nella provincia di Roma, in particolare, risultano operare gruppi di criminalità organizzata dediti prevalentemente al riciclaggio. Le mafie risultano investire principalmente in ristoranti ed esercizi commerciali, sia a Roma che sul litorale romano [[12]](#footnote-12).

Nel proprio intervento presso la “Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro” – Bruxelles 18 giugno 2013 - il Direttore della Direzione investigativa antimafia – D.I.A. ha ricordato come l’azione della criminalità organizzata “*incide pesantemente sull’economia globalizzata, riuscendo a sfruttarne le debolezze e le fragilità mediante sofisticate condotte illecite transnazionali, poste in essere dalle associazioni mafiose in cooperazione tra di loro….Esse sono in grado di riciclare/reinvestire enormi capitali, derivanti dai lucrosi traffici illeciti, che, reinseriti nel tessuto sano dell’economia, rappresentano una seria minaccia per la libertà d’impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi prodotti. Tale problema diventa ancor più rilevante in un periodo di grave crisi economico-finanziaria, come quello attuale, caratterizzato oltretutto da una forte stretta creditizia. L’impresa mafiosa gode, infatti, di enormi vantaggi rispetto all’imprenditore onesto, in quanto dispone di capitali virtualmente illimitati e a costo zero. Inoltre, grazie a questa grande disponibilità* *finanziaria, nella realizzazione dei suoi programmi delittuosi, la criminalità organizzata tende sempre più a condizionare le attività della pubblica amministrazione, a intromettersi nei relativi circuiti finanziari, ad assicurarsi la connivenza di rappresentanti dell’area politico-amministrativa e dell’imprenditoria. In base alle esperienze operative fin qui maturate, il condizionamento dell’apparato politico-amministrativo si manifesta, prevalentemente, nei settori degli appalti e dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche; dei finanziamenti pubblici; dello smaltimento dei rifiuti; dei contratti diretti all'acquisizione di beni di ogni tipo ed alla gestione di servizi*” [[13]](#footnote-13).

L’Osservatorio Tecnico – Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione, che ogni anno redige il Rapporto Mafie nel Lazio, ha rilevato che nel territorio laziale sono presenti 92 organizzazioni criminali. Si tratta di clan delle mafie storiche e gruppi criminali locali che operano anche in sinergia tra loro. In particolare, “*I clan condizionano e mettono a rischio il regolare svolgimento delle attività amministrative, commettono reati in ambito finanziario, occupano gran parte del mercato immobiliare, della ristorazione, della filiera del gioco d’azzardo e, attraverso diverse forme di condizionamento, del comparto alberghiero – turistico – balneare*”.

Nel corso del 2017 si è concluso, con diverse condanne, il procedimento di primo grado relativo alle note vicende di “*mafia capitale*”.

Pur tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di escludere, a carico dei componenti l’organizzazione criminale, l’elemento dell’assimilabilità alle associazioni mafiose che, qualora accertato, avrebbe comportato un aggravamento dell’entità delle pene inflitte, poiché, secondo il Tribunale, “*ai fini del reato di cui all’ art. 416 bis c.p., è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica*».

Contro la sentenza di primo grado, e nello specifico avverso le suddette conclusioni è ricorsa in appello la Procura di Roma e in data 11 settembre 2018 la terza Sezione della Corte d’Appello di Roma ha ribaltato la decisione del Tribunale accertando la ricorrenza del reato di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto, si legge nelle motivazioni, “*ai fini della sussistenza del delitto di associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime (che il tribunale ha indicato nel numero di 11) né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso della nuova associazione perché non sono elementi costitutivi di tale elemento né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività*.” “*Elementi di fatto a conferma del carattere mafioso dell'associazione possono trarsi anche dalla protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune*“ dandosi rilievo alla mancanza di denunce delle violenze e intimidazioni subite “*e nel settore della pubblica amministrazione nessuno, e nemmeno gli imprenditori che avevano rinunciato a gare di appalti, presentò atti di denuncia o manifestò dissenso. Questa condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice espressa dall'associazione emerse soltanto grazie alle intercettazioni telefoniche*"

Il 13 novembre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Iintesa tra l’ANAC e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA).

Nel protocollo sono presenti delle valutazioni, riferite all’intero territorio nazionale, secondo le quali “*è ormai un dato giudiziariamente acquisito la forte interazione tra la consumazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la criminalità organizzata di tipo mafioso*”, e ancora “*che la corruzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui le associazioni con fini delinquenziali si assicurano il controllo dell’azione amministrativa, anche attraverso il condizionamento degli apparati politici locali, come evidenziano i numerosi provvedimenti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni e/o condizionamenti di tipo mafioso*” e che “*l’infiltrazione della criminalità mafiosa nell’economia, ed in particolare nel settore degli appalti pubblici, è un dato sempre più frequentemente riscontrato nei procedimenti giudiziari*” [[14]](#footnote-14).

Sono stati pertanto concordati obiettivi comuni e forme di collaborazione interistituzionale, “*anche attraverso l’accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa, allo scopo di assicurare la massima efficacia all’azione di contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione, al fine di impedire alla criminalità di occupare indebitamente spazi all’interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti*”.

In particolare, l’ANAC metterà inoltre a disposizione della DNA, con periodicità trimestrale, le comunicazioni ricevute dalle Procure relative all’esercizio dell'azione penale per i delitti contro la PA, mentre la DNA effettuerà approfondimenti per accertare se i soggetti coinvolti essere contigui o comunque collegati ad organizzazioni mafiose.

In materia, di sicuro rilievo è la deliberazione del Consiglio regionale 26 aprile 2018, n. 6 che, nel modificare gli articoli 14 e 14 ter del proprio Regolamento dei Lavori, ha attribuito alla prima Commissione consiliare permanente anche la competenza in tema di sicurezza, lotta alla criminalità e antimafia.

**1.4. Il contesto organizzativo del Consiglio regionale.**

L’art. 51 dello Statuto della Regione detta dei principi basilari cui deve ispirarsi l’attività amministrativa regionale, che deve conformarsi “*ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza*.”.

A tal fine, lo stesso articolo demanda alle leggi ed ai regolamenti regionali il compito di garantire “*la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi …..la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati … l’accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità*.”.

Il quarto ed ultimo comma, poi, rifacendosi al noto principio esplicitato nella legge 241 del 1990, stabilisce che “*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici a persone ed enti pubblici, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati*.”.

Per quanto concerne specificatamente l’organizzazione interna, sempre lo Statuto (art. 53) demanda la sua disciplina, nel rispetto di norme generali dettate, allo stato, dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm. (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.) ai rispettivi regolamenti di organizzazione della Giunta e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in considerazione degli ampi spazi di autonomia riconosciuti all’Organo assembleare regionale [[15]](#footnote-15).

Tali ambiti di autonomia sono riconosciuti in funzione del ruolo di attore della funzione legislativa, che presuppone un’organizzazione interna dedita primariamente a sostenere l’esercizio della funzione medesima da parte dei consiglieri regionali. Ciò trova un esplicito riferimento nel principio contenuto nella l.r. 6/ 2002, a carattere organico, laddove all’art. 31 stabilisce che “*il sistema organizzativo del Consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari*”.

Oltre ai servizi chiamati a fornire attività di assistenza all’Assemblea legislativa, alle commissioni, ai consiglieri e, in una certa misura, anche ai componenti della Giunta in occasione delle sedute dell’Aula e delle commissioni, operano presso il Consiglio regionale anche strutture deputate allo svolgimento dell’attività amministrativa in quanto tale.

Inoltre, parimenti a quanto avviene nelle altre Regioni, sono stati istituiti presso il Consiglio regionale anche alcuni organismi dotati a vario titolo, ed in forme certamente differenziate, di livelli di autonomia in relazione alle specifiche finalità istituzionali che devono ispirarne l’attività e che costituiscono la ragione del loro essere: il Consiglio delle autonomie locali, il Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) e il Comitato regionale di controllo contabile.

Tra tali organismi ve ne sono diversi che svolgono attività di servizio pubblico o comunque in favore di cittadini e dell’utenza esterna, in particolare: il Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza e il CO.RE.COM.

Al Consiglio regionale è poi demandata l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto generale nonché dei programmi di attività dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” [[16]](#footnote-16), che ha come finalità istituzionale primaria “*la formazione e l'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi*”.

Il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, detta la disciplina delle strutture e attività del Consiglio. Nel secondo semestre del 2018, si è provveduto ad una sostanziale ridefinizione dell’architettura organizzativa del Consiglio regionale, attraverso una modifica al Regolamento (deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 ottobre 2018, n. 172) che, nel definire le strutture apicali diverse dalla Segreteria generale (struttura organizzativa di natura dipartimentale istituita dalla l.r. 6/2002), prevede quattro Servizi di cui uno, denominato “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”, ha nella cura degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di corruzione e trasparenza e, in particolare, quelli di cui alla legge 190/2012, la propria funzione primaria.

Alla medesima struttura compete, altresì, di sovrintendere alla gestione e al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy.

Tale scelta organizzativa appare in linea con una visione della trasparenza intesa quale sostanziale misura di carattere generale di prevenzione della corruzione tesa al controllo diffuso sull’agire pubblico, secondo una logica di bilanciamento e di complementarietà con la privacy .

Con successiva determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche) si è provveduto ad istituire le strutture organizzative (Aree e Uffici) in cui si articolano la Segreteria generale e i Servizi, definendone la relativa declaratoria delle competenze.

L’organigramma riportato nell’Allegato 1 riproduce la situazione alla data dell’1 dicembre 2018.

**Sezione I**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE**

**DELLA CORRUZIONE**

**2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la sua definizione.**

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anti Corruzione (PNA) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato da ciascuna pubblica amministrazione costituisce il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione al proprio interno, volto a perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

* ridurre le possibilità che si realizzino casi di corruzione;
* aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
* realizzare un contesto sfavorevole alla corruzione;
* assicurare ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale [[17]](#footnote-17).

Il presente atto programmatorio, che costituisce un aggiornamento del PTPC 2018-2020, è quindi strutturato secondo le indicazioni del PNA partendo da un’analisi dei processi in cui si declina l’attività amministrativa dell’Ente per pervenire all’individuazione delle misure tecniche ed organizzative ritenute più idonee a prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi che, secondo l’ampia accezione terminologica di cui al PNA., ricomprendono *“le* *varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati*”.

Si ritiene opportuno, in questa sede, precisare che con il termine di "processo" si intende un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise da chi le attua (variabili in base ai modelli organizzativi dell’Ente e ad altri fattori quali la complessità dei processi decisionali e i regolamenti interni) che, attraverso l’utilizzo di risorse umane e strumentali (di cui si ha normalmente una descrizione negli organigrammi e nei funzionigrammi dell’Ente), sono preordinate a creare un prodotto destinato all’interno della PA o alla sua utenza. Il concetto di processo non va confuso con quello di procedimento amministrativo, intendendosi per esso una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine ossia all’emanazione di un provvedimento finale attraverso cui la PA manifesta la propria volontà. Da tale ultima definizione si ricava, dunque, come nell’ambito di uno stesso processo sia possibile individuare più procedimenti amministrativi che, a loro volta, possono essere a istanza di parte o d’ufficio e articolarsi in una serie di passaggi, ordinariamente suddivisi nelle fasi preparatoria, decisoria e dell’efficacia.

In occasione della redazione del PTPC 2016-2018 si era provveduto preliminarmente a realizzare una mappatura dei processi e procedimenti di competenza delle diverse strutture organizzative dell’Amministrazione, in base alla loro riconducibilità a macro aree di materie.

Il passo successivo era stato quello di descrivere in un’apposita tabella (Allegato 3 sempre al PTPC 2016-2018) lo sviluppo tipico di detti processi, a partire dal loro atto iniziale, con l’indicazione dei diversi uffici o soggetti che ricoprivano un ruolo nelle diverse fasi dell’iter procedurale, fino all’atto conclusivo.

L’attività di analisi di cui sopra aveva quindi consentito di pervenire alla redazione della tabella concernente la “mappatura dei processi a rischio” (Allegato 4 al PTPC 2016-2018). Tale tabella individuava:

* l’area di rischio, intesa quale ambito in cui si colloca lo specifico processo;
* lo specifico processo, attraverso una descrizione sintetica della sua tipologia;
* l’attività sensibile, identificabile con quelle attività del processo o fasi dello stesso in cui si possono annidare rischi di corruzione;
* il rischio potenziale, cioè il rischio insito in una irregolare/illecita condotta rispetto allo svolgimento dell’attività sensibile;
* le misura di prevenzione, ossia quegli strumenti di natura tecnica ed organizzativa funzionali a prevenire o quanto meno a ridurre al minimo le possibilità di eventi di corruzione;
* il livello di rischio correlato al processo o a fasi dello stesso, quantificato sulla base di indicatori relativi alla probabilità che l’evento rischioso si verifichi e sull’impatto che esso può avere sotto l’aspetto economico, organizzativo e di immagine, secondo la metodologia di cui all’allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione;
* il termine entro il quale la misura di prevenzione, qualora allo stato non risulti ancora messa in atto (ovvero lo sia solo parzialmente), debba essere attuata;
* il responsabile della struttura competente ad attuare la misura.

Il presente aggiornamento del PTPC riproduce lo sviluppo analitico dei singoli processi (Allegato 3) ma, tenuto conto che la ricordata recentissima rivisitazione dell’architettura organizzativa del Consiglio regionale in termini di strutture apicali (deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 172/2018) e la successiva e consequenziale ridefinizione delle strutture incardinate nelle stesse e delle loro competenze (determinazione del Segretario generale n. 777/2018) implicano inevitabilmente - in questa fase di passaggio dal vecchio al nuovo assetto organizzativo - una revisione, coerente con i nuovi organigramma e funzionigramma, della rappresentazione grafico-analitica dei medesimi processi, si procederà alla stessa non appena concluso il confronto, peraltro già avviato, con i competenti responsabili delle stesse strutture.

E’ stato anche mantenuto sia il quadro sintetico dei processi (Allegato 2) che il prospetto delle misure di prevenzione (Allegato 4).

**2.2. Il PTPC elemento costitutivo del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati.**

Le prescrizioni e, più in generale, i contenuti del presente Piano costituiscono elementi che dovranno essere necessariamente tenuti presenti nella realizzazione e negli aggiornamenti del ciclo integrato delle prestazioni e dei risultati.

Si evidenzia, pertanto, l’esigenza di un coordinamento permanente tra il presente Piano ed il Piano e la relazione sulle prestazioni e i risultati [[18]](#footnote-18) (che per il triennio 2018 - 2020 è stato adottato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 agosto 2018, n. 119) nonché con il sistema di valutazione di questi ultimi.

In conformità con quanto espressamente previsto nel paragrafo B.1.1.4 dell’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione, devono essere inserite negli strumenti del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati, in qualità di obiettivi e di indicatori anticorruzione, le attività svolte dall’Amministrazione per la predisposizione e l’attuazione del presente Piano.

Il Piano delle prestazioni e dei risultati deve quindi prevedere:

* per quanto concerne la performance organizzativa di ciascuna struttura dell’Amministrazione, la valutazione, attraverso specifici indicatori - quali ad es. il rispetto dei tempi per la conclusione di un procedimento o la tempestività per gli obblighi di pubblicazione di atti, informazioni e documenti di propria competenza - del grado di efficienza in relazione all’attuazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza;
* analoghe forme di valutazione per le performance individuali di tutti i dirigenti, con i relativi indicatori.

In proposito si evidenzia che il novellato articolo 14 del d.lgs. 33/2013, al comma 1 quater, stabilisce che “*Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi*.”.

**2.3. I soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione del PTPC**

I soggetti che a vario titolo concorrono alla formazione e attuazione del PTPC del Consiglio regionale sono:

* + 1. **L’Ufficio di presidenza**, il quale:
* nomina il RPCT;
* adotta, secondo la procedura delineata nel paragrafo 5., il PTPC - ovvero i suoi aggiornamenti - nel quale sono delineati gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per assicurare la trasparenza; tra essi, come espressamente disposto dall’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, deve risultare quello di promuovere “*maggiori livelli di trasparenza*” rispetto alle vigenti prescrizioni normative;
* definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza [[19]](#footnote-19);
* adotta il piano della performance, quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione;
* adotta ogni atto a carattere regolamentare interno e d’indirizzo generale funzionale alla prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della trasparenza relativamente all’attività degli uffici del Consiglio regionale.

* + 1. **Il Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Il RPCT del Consiglio regionale è il Dott. Paolo Cortesini, al quale, previa deliberazione di nomina dell’Ufficio di presidenza 31ottobre, n. 193, è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza” con decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 novembre 2018, n. 28.

Il RPCT ricopre un ruolo centrale nell’Amministrazione per la predisposizione e attuazione di idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima pubblicità dell’attività della stessa Amministrazione, in funzione dell’attuazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità, espressi o desumibili dall’articolo 97 della Costituzione.

Il RPCT, in particolare:

* propone all’Ufficio di presidenza l’adozione del PTPC e i suoi aggiornamenti annuali con proiezione triennale;
* definisce, in coordinamento con il responsabile della struttura competente in materia di personale, procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
* verifica l’efficace attuazione del PTPC e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione ovvero nell’eventualità di nuovi interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dallo stesso PTPC;
* verifica, d’intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei quali è più elevato il rischio di eventi di corruzione;
* segnala all'Ufficio di presidenza e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le stesse misure;
* predispone annualmente una relazione sull’attività svolta che è inviata all’Ufficio di presidenza e all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
* vigila e verifica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 39/2013, il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità [[20]](#footnote-20). A tal fine, contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità. Segnala i casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013 all’ANAC, all’AGCM per l’esercizio delle funzioni *ex lege* 20 luglio 2004, n. 215[[21]](#footnote-21), e alla Corte dei conti per l’accertamento di responsabilità amministrative;
* adotta provvedimenti di riesame relativi al diniego all’accesso civico da parte degli uffici ovvero in caso di loro mancata risposta nel termine previsto dalla normativa;
* cura, ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 62/2013, la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio;
* definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici;
* predispone i questionari, rivolti ai dirigenti, per le periodiche attività di monitoraggio sull’attuazione del PTPC.

Il RPTC, ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 190/2012 e per gli effetti di cui all’articolo 21 del d.lgs. 165/2001[[22]](#footnote-22), risponde in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e ancora sotto l’aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi:

* di avere precedentemente predisposto il PTPC e di aver osservato le prescrizioni richieste dalla normativa;
* di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC.

Il RPTC risponde, inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 21 del d.lgs. 165/2001, nell’eventualità di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC nonché per omesso controllo sull’attuazione delle stesse, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza dello stesso PTPC.

Nel caso in cui nello svolgimento della sua attività emergano fatti/condotte che possono presentare rilevanza disciplinare posti in essere da un dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al dirigente preposto alla struttura a cui lo stesso dipendente è assegnato; se gli stessi fatti/condotte sono posti in essere da un dirigente, la tempestiva informazione è data al dirigente allo stesso sovraordinato. In entrambi i casi l’informazione è fornita anche all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale (art. 20 del d.P.R. 3/1957 [[23]](#footnote-23); art. 1, co. 3, della l. 20/1994[[24]](#footnote-24)).

Nel caso in cui rilevi fatti che rappresentano notizia di reato, è tenuto a presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

Sul ruolo e i poteri del RPCT, l’ANAC ha recentemente adottato la delibera 2 ottobre 2018, n. 840, mentre relativamente ai poteri conferiti allo stesso per l’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ha rinviato alla delibera n. 833/2016. Il più recente Aggiornamento al PNA (delibera n. 1074/2018), nel richiamare i menzionati atti (la delibera n. 840/2018 costituisce l’Allegato 2 allo stesso PNA 2018, mentre l’Allegato 1 è rappresentato da un prospetto ricostruttivo dei riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT) si sofferma, nel paragrafo 4.2, sui rapporti tra ANAC e RPCT, essendo quest’ultimo il soggetto con cui la stessa Autorità si interfaccia nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

In considerazione del ruolo chiave ricoperto dal RPCT, l’Aggiornamento 2018 del PNA fornisce alcune precisazioni quanto ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica dello stesso nonché, in particolare, sulla revoca e le misure discriminatorie nei suoi confronti (rispettivamente ai paragrafi 5. e 6.)

* + 1. **La dirigenza.**

I dirigenti di vertice e gli altri dirigenti collaborano con il RPCT sia nella fase di predisposizione del PTPC che in quella della sua attuazione, in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo.

Come ricordato nell’Aggiornamento 2015 del P.N.A. (lettera c) a pag. 11), tutti i soggetti sottoposti all’osservanza del PTPC e, in particolare, quindi i dirigenti, hanno “*obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano*”. Tali obblighi riguardano sia la fase di formazione che quella di verifica dell’efficacia e dell’attuazione del PTPC.

Ciascun dirigente opera quale referenteper la prevenzione della corruzione ed è responsabile per l’attuazione delle misure contenute nel PTPC nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, relativamente alle strutture che a esso fanno riferimento.

I dirigenti di vertice esercitano attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti preposti alle strutture che da essi dipendono ovvero dei funzionari responsabili del procedimento qualora manchi il dirigente, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del d.lgs. 165/2001:

* “*concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti*” (lett. l-bis);
* “*forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo*” (lett. l-ter);
* “*provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*” (lett. l-quater).

Tutta la dirigenza è investita di puntuali responsabilità in relazione a eventuali inadempimenti, da parte dei dipendenti assegnati, rispetto alle misure prescritte nel presente PTPC.

L’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione prescritte dal presente PTPC, per tali intendendosi sia quelle di carattere generale che quelle ulteriori nonché quelle afferenti a ciascun processo, costituisce in ogni caso un obiettivo per il dirigente, il cui grado di raggiungimento deve essere valutato in riferimento alla sua capacità organizzativa e individuale.

* + 1. **I referenti.**

Il Segretario generale e i Direttori di Servizio hanno facoltà di individuare, relativamente alle strutture che a essi fanno diretto riferimento, dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In tal caso, detti referenti collaborano con il RPCT e, su sua richiesta, forniscono informazioni in merito all’attuazione, relativamente ai propri ambiti di competenza, di tutte le prescrizioni e misure presenti nel PTPC. Ove vengano a conoscenza di fatti e comportamenti che si configurino non in linea con le suddette prescrizioni e misure, i referenti hanno il dovere di segnalarli immediatamente al RPCT.

* + 1. **L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**

Ai sensi della normativa anticorruzione, l’OIV partecipa al processo di gestione del rischio ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento ed i suoi aggiornamenti.

Verifica l’adeguatezza del PTPC e delle misure in esso previste in relazione all’attività ed all’organizzazione del Consiglio regionale nonché la coerenza del PTPC medesimo con gli obiettivi contenuti negli atti di programmazione strategica.

Verifica, inoltre, il corretto assolvimento, da parte di ciascuna struttura organizzativa, degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPC ai fini della misurazione e della valutazione complessiva delle prestazioni e dei risultati, sia organizzativi che individuali dei dirigenti.

Verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza [[25]](#footnote-25).

L’OIV comunica all’Ufficio di presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività e fornisce all’ANAC ogni informazione da essa richiesta sull’adempimento delle misure di anticorruzione e trasparenza.

* + 1. **La Struttura competente per i procedimenti disciplinari.**

Collabora con il RPCT nel caso di modifiche o integrazioni da apportare al Codice di comportamento del personale e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 del d.P.R. 3/1957; art.1, co. 3 della l. 20/1994; art. 331 c.p.p.).

Entro il 15 novembre di ciascun anno, trasmette al RPCT, ai fini del monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice di comportamento del personale, i dati aggregati relativi alle infrazioni registrate nonché il numero delle sentenze penali e della Corte dei Conti emesse nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, con l’indicazione dettagliata dei dati relativi a eventuali condanne per fatti corruttivi.

* + 1. **Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA).**

Il RASA è il soggetto, individuato dall’Amministrazione, incaricato della compilazione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell’articolo 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 221/2012.

L’Ufficio di presidenza, con deliberazione 24 novembre 2016, n. 154, ha nominato quale responsabile dell’Amministrazione per l’AUSA, l’ing. Vincenzo Ialongo, Direttore del “Servizio Tecnico, Sicurezza sui luoghi di lavoro”.

* + 1. **Il personale del Consiglio regionale.**

Tutto il personale operante presso il Consiglio regionale è coinvolto nell’attuazione delle disposizioni contenute nella l. 190/2012 nonché delle prescrizioni e misure del presente PTPC e del Codice di comportamento del personale. In particolare, è tenuto a segnalare tempestivamente, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Codice, situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nonché situazioni di personale conflitto di interessi [[26]](#footnote-26).

**2.3.9. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione.**

Osservano le prescrizioni, in quanto loro applicabili, contenute nel PTPC e nel Codice di comportamento del personale nonché segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Nei contratti che disciplinano i rapporti con l’Amministrazione, fatta eccezione per i contratti di lavoro, è fatto esplicito riferimento alla possibilità di risoluzione del contratto medesimo nei casi previsti dall’articolo 16, comma 6 del Codice di comportamento del personale[[27]](#footnote-27).

**2.4. La Gestione del rischio.**

Ai fini della gestione e trattamento dei rischi di eventi di corruzione nello svolgimento dell’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale, si è proceduto, con le modalità e la tempistica segnalati nel paragrafo 2.1., alla cosiddetta “mappatura dei rischi”.

Ciascuna scheda riportata nell’Allegato 4, presenta, nella prima colonna a sinistra, l’indicazione della “area di rischio” (da intendersi nei termini precisati nel paragrafo 2.1.), a cui fa riferimento ciascun processo che viene preso in esame.

Nell’Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) 2013 sono indicate le quattro aree di rischio [[28]](#footnote-28) e, conseguentemente, i processi relativi a esse, che ogni amministrazione è tenuta ad esaminare in sede di predisposizione del proprio PTPC.

Oltre a dette aree, ciascuna amministrazione è tenuta ad individuarne di ulteriori in base alle proprie specificità.

Nel presente PTPC è stata prefigurata, in aggiunta alle suddette quattro aree, anche un’altra area, a carattere residuale, ritenuta necessaria in relazione alla specificità dell’organo consiliare. Tale ulteriore area di rischio è stata denominata “*Finalità istituzionali*”.

In base alle indicazioni vincolanti fornite nell’Allegato 5 al P.N.A. e tenuti in debito conto tutti i contributi forniti dagli uffici dell’Amministrazione - con i quali sono intercorsi continui contatti nella fase di predisposizione del presente PTPC - ogni processo ritenuto potenzialmente “a rischio corruzione” è stato ulteriormente analizzato dal RPCT nelle proprie caratteristiche, esaminate in termini di probabilità dell’evento [[29]](#footnote-29) nonché del grado di impatto a livello economico, organizzativo e di reputazione dell’Amministrazione, valutandone quindi la pericolosità in relazione alla gravità dei suoi effetti.

Nello specifico, il livello di rischio insito in ciascun processo è stato quantificato, attribuendo un punteggio basato sulla probabilità che l’evento rischioso si verifichi e un altro punteggio riferito al suddetto impatto, sempre secondo la metodologia prescritta dall’Allegato 5 al PNA, per poi così pervenire alla valutazione complessiva del rischio risultante dal prodotto tra la media aritmetica dei punteggi delle probabilità e la media aritmetica dei punteggi dell’impatto.

Un’avvertenza, peraltro, s’impone: come si può rilevare, in alcuni casi processi analoghi, ma svolti da strutture diverse (es. affidamenti di servizi o forniture), presentano punteggi di valutazione complessiva del rischio non del tutto allineati. Ciò può dipendere anche dal fatto che tra gli indici di valutazione dell’impatto che devono essere considerati ai sensi del P.N.A. vi è quello, concernente il cosiddetto “impatto organizzativo”, che si basa sulla percentuale di personale impiegato nella singola unità organizzativa semplice competente a svolgere il processo, rispetto al totale del personale impiegato nella medesima unità organizzativa. In base alla scala numerica sempre determinata dal P.N.A., potendo il punteggio variare da 1 a 5, le strutture con un minor numero di dipendenti vedranno inevitabilmente innalzarsi il loro punteggio, poiché la percentuale degli addetti a quel determinato processo risulterà alta rispetto al totale dei dipendenti in servizio presso l’unità organizzativa.

Al termine di tali operazioni, effettuate di norma in collegamento con ciascuna unità interessata dallo specifico processo considerato, si è proceduto alla ponderazione dei rischi, comparandoli tra di loro, in modo da far emergere “le priorità e l’urgenza di trattamento” [[30]](#footnote-30).

A tal punto, i singoli rischi e i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio, comprensiva di tre fasce: a rischio basso, a rischio medio, a rischio alto [[31]](#footnote-31).

È del tutto evidente che i processi per i quali è scaturito un punteggio complessivo più alto dovranno essere oggetto di ancora maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri, nel senso che impongono l’adozione di adeguate misure di prevenzione del rischio e una costante ed attenta attività di monitoraggio.

Proprio in relazione alle “misure” di prevenzione presenti in ogni scheda, viene segnalato il termine ritenuto congruo entro il quale la misura stessa dovrà concretamente essere applicata. Per ciascuna misura, inoltre, è stata individuata la struttura amministrativa attualmente competente per l’attuazione.

Nell’eventualità in cui una struttura sia chiamata a svolgere occasionalmente un processo per il quale non sia prevista, a carico della struttura medesima, l’adozione di misure per la gestione del rischio, è fatto obbligo alla stessa di fare comunque riferimento, per quanto possibile, alle misure prefigurate per analoghi processi abitualmente svolti da altre strutture.

Oltre alle misure specifiche individuate nell’Allegato 4 per ciascun processo, il presente Piano prende in considerazione anche altre misure ed iniziative, di carattere generale e/o trasversale, che devono comunque essere applicate per ciascuna area di rischio.

Tali misure sono esaminate nei successivi paragrafi.

**2.5**. **Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale.**

Tra le attività e le misure da adottare in generale per la gestione del rischio, si segnalano, in particolare, le seguenti:

- il raccordo e le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire utilizzando tecnologie informatizzate che permettano la tracciabilità del processo e dei suoi risultati;

- adeguata motivazione di tutti gli atti e provvedimenti con i quali si manifesta la volontà o la scelta dell’Amministrazione ed in particolare dei provvedimenti che presentano margini di discrezionalità, con puntuale indicazione di tutti gli atti, fatti e circostanze considerate ai fini della decisione adottata;

- separazione, per quanto possibile, tra l’attività istruttoria e la responsabilità dell’adozione dell’atto finale, curando che essa spetti, di regola, a personale di livello o con funzioni dirigenziali;

- scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento ai termini di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, con il divieto di aggravio dello stesso, scongiurando l’utilizzo improprio di attività consultive nonché l’ingiustificata frammentazione di competenze attraverso tecniche di *remand* tra uffici;

- applicazione della regola della selezione per ciascun tipo di incarico, nomina o designazione, laddove queste non abbiano carattere fiduciario.

Sono da considerarsi poi obbligatorie le misure descritte nei paragrafi seguenti.

**2.5.1. Il Codice di comportamento.**

Il Codice di comportamento del Consiglio regionale è stato adottato dall’Ufficio di presidenza con deliberazione 12 marzo 2015, n. 18 [[32]](#footnote-32) ed inviato via mail a tutti i dipendenti nonché all’Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa.

Ciascun dirigente è tenuto a promuoverne la conoscenza da parte dei dipendenti della struttura cui è preposto attraverso momenti di incontro e di formazione specifica - la cui realizzazione deve essere puntualmente riferita al Responsabile per la prevenzione della corruzione nei report periodici - e vigilare sul rispetto delle prescrizioni, anche ai fini di un’eventuale attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

In ogni caso dovranno essere prese in esame eventuali segnalazioni di cittadini all’URP per violazioni del Codice di comportamento, nonché per raccogliere proficue indicazioni per l’aggiornamento del Codice.

In proposito è opportuno evidenziare che l’URP ha realizzato nel corso dell’anno 2018 un sistema on line rivolto all’utenza per inoltrare reclami o lamentare disservizi attraverso il sito istituzionale che può svolgere una funzione anche quale indicatore di criticità significative sull’adempimento del Codice.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a monitorare l’applicazione delle disposizioni del Codice, redigendo ogni anno, sulla base dei dati acquisiti presso la struttura competente per i procedimenti disciplinari, una relazione che attesti eventuali criticità nell’attuazione del Codice medesimo e i provvedimenti disciplinari applicati, nonché l’ammontare di eventuali condanne per fatti corruttivi. Tale documento, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 62/2013, è trasmesso all'Autorità' Nazionale Anticorruzione, anche nell’ambito della più ampia relazione sull’attività svolta, in generale, nel corso dell’anno.

**2.5.2.** **Formazione.**

Negli anni scorsi, a partire dal 2014, sono state svolte, sulla base di indicazioni fornite dal responsabile PCT, attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sia a carattere generale, rivolte cioè indistintamente a tutti i dipendenti, sia specialistiche nei confronti del personale collocato presso strutture a più elevato rischio di corruzione.

Nel 2016, in particolare, si sono tenuti due corsi: il primo, a cavallo tra i mesi di settembre ed ottobre e della durata di 15 ore, concernente il nuovo codice degli appalti, rivolto ai dirigenti ed agli altri dipendenti che operano in settori “a rischio”; l’altro, tenutosi a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre ed anch’esso di 15 ore, relativo alla riforma del codice della trasparenza avvenuta ad opera del d.lgs. 97/2016.

Nel 2017 l’Amministrazione ha organizzato due corsi di formazione attinenti alle tematiche della prevenzione della corruzione:

- il primo, concernente “Appalti e concessioni: progettazione, procedure di gara ed esecuzione del contratto; MEPA e CONSIP” è stato affidato a “Legislazione tecnica srl” e si è tenuto in due sessioni (5 settembre-18 settembre e 26 settembre-9 ottobre) entrambe della durata di 16 ore e ha visto la partecipazione complessiva di 60 dipendenti;

- il secondo, relativo alla “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”, di 16 ore, è stato affidato alla Scuola nazionale dell’Amministrazione; iniziato il 2 ottobre, viene attualmente proposto on line a 151 dipendenti.

Con riferimento all’anno 2018 l’Amministrazione, oltre ai corsi di formazione organizzati dall’INPS, nell’ambito del Progetto “Valore PA - 2018” aventi a temi anche “Accontability delle Pubbliche Amministrazioni Anticorruzione: strategie preventive e sistemi di compliance – gestione del rischio corruzione” e “Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; Bilancio e contabilità. Appalti e contratti pubblici” ha messo a disposizione dei dirigenti e di un primo gruppo di dipendenti individuati in base al trattamento dati effettuato un corso di formazione in house in materia di protezione dei dati personali, della durata di venti ore, diviso in quattro moduli da cinque ore ciascuno.

Tenuto conto che l’attività formativa svolta fino ad oggi ha posto complessivamente tutto il personale nelle condizioni di conoscere il quadro generale normativo che disciplina le materie in questione, si ritiene che anche per l’anno 2018 la formazione debba essere rivolta su aspetti specifici ed a carattere prettamente operativo, dei quali si avverte l’esigenza di particolari approfondimenti.

Tali aspetti specifici sono prioritariamente individuati ne:

* le diverse modalità tecniche di formazione dei documenti soggetti alla pubblicazione sul sito nonché degli strumenti utilizzabili per escludere l’indicizzazione e la riutilizzazione di determinati documenti, nei casi in cui in essi siano presenti dati per i quali, sulla base della nuova normativa privacy e delle indicazioni fornite nelle Linee guida dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, occorra assumere determinate iniziative per escludere la loro indiscriminata diffusione sul web;
* la formazione specialistica dei funzionari che debbano ricoprire il ruolo di RUP nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture, relativamente alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti pubblici.

Eventuali altri corsi nelle materie e nei settori regolati dal presente PTPC potranno essere previsti sulla base di esigenze riscontrate dall’Amministrazione ovvero nelle ipotesi di innovazioni legislative rilevanti o di orientamenti giurisprudenziali significativi emersi, in relazione ai settori “a rischio”.

Con successivi documenti il responsabile PC provvederà a fornire più analitiche indicazioni alla struttura competente in materia di formazione per i programmi dei corsi e per l’individuazione del personale tenuto a frequentarli.

Al termine di ciascun corso dovranno essere somministrati questionari ai rispettivi partecipanti per riscontrare il livello di apprezzamento dell’iniziativa formativa e per ottenere utili indicazioni.

**2.5.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.**

Tale misura è inserita nel Codice di comportamento del Personale del Consiglio regionale[[33]](#footnote-33).

**2.5.4. Rotazione del personale.**

La legge 190/2012ed il P.N.A.prevedono che la rotazione del personale in servizio presso le unità operative a maggior rischio costituisca una misura di carattere generale ed obbligatoria che le PP.AA. devono porre in atto, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il comma 10 dell’art. 1 della legge 190/2012 prevede alla lettera b), in particolare, che il responsabile per la prevenzione della corruzione debba verificare, relativamente agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, l’effettiva rotazione degli incarichi “*d’intesa con il dirigente competente*”. Coerentemente con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.4. e con le risultanze delle analisi presenti nelle schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui all’Allegato 4, le strutture amministrative (funzioni dirigenziali di staff, aree, uffici) di cui sopra sono individuate in quelle che esercitano competenze in materia di: acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Sempre in coerenza con tali previsioni e ferma restando l’applicazione in via generale del principio della rotazione degli incarichi già dettato per i dirigenti dall’articolo 80, comma 1, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, entro centoventi giorni dall’adozione del presente PTPC, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, si provvederà ad apportare le necessarie integrazioni al suddetto Regolamento, prevedendo in ogni caso la durata massima di permanenza nello stesso incarico, sia dirigenziale che di posizione organizzativa o di alta professionalità, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, da parte di uno stesso soggetto, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

* relativamente ai settori di attività maggiormente esposti a rischio di corruzione - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture; b) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; c) sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, comunque denominati, a persone ed enti pubblici e privati – gli incarichi dirigenziali sono conferiti per la durata minima legale e rinnovabili una sola volta. Salvo casi particolari, adeguatamente motivati, la permanenza di un dirigente nello stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, non può eccedere sei anni;
* ugualmente, i titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità che operano nei suddetti settori considerati a maggior rischio non potranno ricoprire lo stesso incarico, avendo riguardo ai suoi contenuti sostanziali, per più di sei anni;
* per consentire il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità da parte del dirigente destinato a sostituire quello in scadenza di incarico, l’Amministrazione provvede di norma a nominare il dirigente destinato a succedere a quello in scadenza almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. L’efficacia del provvedimento di nomina è differita al giorno successivo alla suddetta scadenza. Durante il periodo di tempo che intercorre tra il provvedimento di nomina e la sua efficacia, il dirigente in scadenza di contratto è tenuto a coinvolgere nell’ordinaria attività amministrativa il dirigente destinato a succedergli, ferma restando l’esclusiva responsabilità del primo in ordine all’attività e gestione;
* l’attuazione dei processi di mobilità interna dovrà tener conto delle specifiche professionalità dei soggetti interessati;
* la nuova disciplina regolamentare dovrà prevedere idonee misure di formazione o di aggiornamento professionale nei loro confronti.

Nei casi di avvio, nell’ambito di un ufficio, di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, l’Amministrazione provvederà comunque, in via prudenziale, ad una rotazione di carattere straordinario del personale interessato [[34]](#footnote-34).

**2.5.5. Incarichi vietati ai dipendenti.**

La materia è oggetto di disciplina, in particolare, da parte dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., nonché delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo VII, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, che qui si intendono integralmente richiamati.

La struttura amministrativa competente in materia di gestione del personale, qualora ravvisi l’esigenza di apportare modifiche o integrazioni al Regolamento di organizzazione, è tenuta a segnalarla al Segretario generale per i successivi adempimenti.

**2.5.6. Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.**

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 39/2013,il responsabile dell’anticorruzione è tenuto a vigilare che siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto relative alla inconferibilità ed alla incompatibilità degli incarichi.

Le dichiarazioni rese dagli interessati ex d.P.R. 445/2000 dovranno essere acquisite dalla struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza ed al controllo delle dichiarazioni ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterle, unitamente ad una dichiarazione di regolarità della procedura che contenga anche l’esito delle verifiche effettuate, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono.

Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell’incarico dovrà dare puntuale indicazione, nelle premesse del provvedimento, dell’attività di verifica svolta dalla suddetta struttura competente per il procedimento. Ove ricorrano i presupposti, il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità. Il Responsabile è tenuto quindi a segnalare i casi di possibile violazione della normativa in questione “*all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative*.”.

Al fine di semplificare le procedure relative alle dichiarazioni annuali sull’insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, ciascuna struttura che ha conferito l’incarico dovrà provvedere a richiedere agli interessati, entro il mese di febbraio, la dichiarazione che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta. Qualora successivamente al conferimento dell’incarico si verifichi una causa di incompatibilità, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione entro e non oltre cinque giorni dall’insorgere dell’incompatibilità medesima. La segnalazione di detto adempimento è inserita, a cura della struttura che conferisce l’incarico, nel relativo provvedimento e nel contratto.

Sia le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità rese in funzione del conferimento dell’incarico sia quelle annuali sull’insussistenza di cause di incompatibilità sono pubblicate non oltre venti giorni dalla loro acquisizione, a cura della struttura competente in ordine al procedimento, sul sito del Consiglio regionale, sezione Amministrazione Trasparente. Dell’avvenuta pubblicazione è data notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione nel primo report periodico utile.

Per ultimo, si rinvia a quanto previsto sull’argomento dalla Determinazione Anac n. 833 del 3 agosto 2016, concernente “*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*.”.

**2.5.7. Inconferibilità ed incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio.**

Ai sensi dell’art. 7, c. 2. del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma* *63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), non possono ricoprire alcun incarico che consegua alla nomina o all’elezione da parte del Consiglio regionale coloro i quali si trovino nelle condizioni previste al comma 1 dello stesso articolo 7 [[35]](#footnote-35). L’eventuale atto di nomina o di elezione è nullo (c. 3 dello stesso articolo.

Le nomine di competenza del Consiglio regionale sono effettuate anche nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. n. 39/2013 e da eventuali specifiche altre disposizioni normative.

La Segreteria generale predispone i moduli per la dichiarazione ex dpr 445/2000 dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, accerta che siano debitamente compilati da parte dei soggetti interessati ed effettua i controlli di cui all’articolo 71 dello stesso decreto presidenziale, dando comunicazione del loro esito al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La stessa struttura cura la pubblicazione del provvedimento di nomina o elettivo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale non oltre ventigiorni dalla nomina o elezione**;** provvede poi annualmente, entro il mese di febbraio, a richiedere agli interessati la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al mantenimento della carica, che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta. Qualora successivamente all’assunzione della carica si realizzi una causa di incompatibilità, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione entro e non oltre cinque giorni dall’insorgere dell’incompatibilità medesima.

Relativamente alle nomine dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo II della l.r. 4/2013, trovano specifica applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 [[36]](#footnote-36).

**2.5.8. Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage**).

Il comma 16-ter [[37]](#footnote-37) dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, nell’introdurre la figura della cd. “incompatibilità successiva” (pantouflage) prevede che “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*.”.

Pertanto, la struttura competente in materia di personale è tenuta ad inserire nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali un’apposita clausola volta a dare attuazione alla norma in questione.

Inoltre, ciascun dirigente competente in relazione allo specifico processo è tenuto ad inserire in ciascun contratto di attribuzione di incarichi di collaborazione o consulenza o nei bandi di gara e negli avvisi relativi ad affidamenti, anche attraverso procedure negoziate, apposita clausola per assicurare il rispetto della norma. Il soggetto nei cui confronti dovesse emergere detta condizione ostativa deve essere escluso dalla procedura di affidamento.

**2.5.9. Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque denominati.**

Tale attività è espressamente prevista dall’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012. Pertanto, fermi restando gli obblighi di astensione nei casi di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento è tenuto, prima che sia sottoscritto il contratto o adottato il provvedimento di concessione di vantaggi economici comunque denominati, ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto contraente o beneficiario circa l’eventuale esistenza di relazioni di coniugio, parentali fino al secondo grado o di affinità fino al secondo grado con dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione.

**2.5.10. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la PA**

L’art. 35 *bis* del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica Amministrazione:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/2013, cui si rimanda, sempre a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica Amministrazione non possono essere conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente pubblico.

In tutti i casi sopra indicati, la struttura competente in ordine al procedimento è tenuta a verificare l’insussistenza di eventuali precedenti penali prima dell’adozione del provvedimento di assegnazione ad uffici o di nomina dei componenti le commissioni di concorso o di gara, ovvero prima di conferire incarichi dirigenziali. Tale accertamento dovrà essere effettuato mediante acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni ovvero per mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, soggetta ai controlli di cui all’articolo 71 dello stesso decreto presidenziale.

**2.5.11. Patti di integrità.**

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare ed affidamenti, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali patti o protocollo dovrà dar luogo all’esclusione del concorrente [[38]](#footnote-38).

L’Ufficio di presidenza provvederà ad adottare uno schema di deliberazione di disciplina dei Patti d’integrità; tale schema sarà sottoposto a consultazione pubblica, tramite pubblicazione dello stesso testo sul sito del Consiglio regionale, prima dell’approvazione definitiva da parte dello stesso Ufficio di presidenza.

**2.5.12. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.**

L’art. 54 bisdel decreto legislativo 165/2001 prevede particolari forme di tutela per il dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Tale dipendente non può essere oggetto di sanzioni o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche indirettamente, alla denuncia.

La sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. Eventuali misure discriminatorie sono segnalate all’A.N.A.C. e al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. E’ escluso il diritto di accesso alla denuncia.

Nel corso del 2015, l’ANAC ha dettato apposite Linee guida sull’argomento [[39]](#footnote-39). Tra gli aspetti in esse trattati, si ritiene qui di richiamare, in particolare ed in sintesi, quelli relativi a:

- l’oggetto della segnalazione, che comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, “*ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa*ab externo*.”*;

- il soggetto destinatario della segnalazione, che l’ANAC auspica venga individuato, da parte di ciascuna PA, nel Responsabile della prevenzione della corruzione ; qualora la segnalazione dovesse riguardare questi, la segnalazione potrà essere inviata direttamente all’ANAC;

- la procedura da seguire per una tutela effettiva dell’identità del segnalante, a partire dall’’analisi dei rischi nella gestione delle informazioni e conseguente individuazione di misure per la gestione dei rischi medesimi;

- le azioni da intraprendere da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, quali la segnalazione a:

* il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
* la struttura competente per i procedimenti disciplinari;
* l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC, in base alla rispettiva competenza;
* il Dipartimento della funzione pubblica.

In base alle suddette Linee guida, la tutela dell’identità segnalante deve essere assicurata anche allorché la segnalazione venga inoltrata anche a tali soggetti terzi. Anche nei casi di trasmissione della segnalazione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, questa deve essere effettuata evidenziando che la segnalazione proviene da un soggetto particolarmente tutelato, quanto a riservatezza dell’identità.

Tale misura è già stata attuata mediante l’avvenuta attivazione nel 2014 di un apposito indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile segnalare, da parte dei dipendenti, condotte illecite relative all’attività dell’Amministrazione. Il relativo documento esplicativo è pubblicato sull’intranet del Consiglio regionale [[40]](#footnote-40).

Si evidenzia, poi, che a seguito della modifica del suddetto art. 54bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. operata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 [[41]](#footnote-41), le segnalazioni in argomento possono essere inoltrate da parte dei dipendenti pubblici anche direttamente all’ANAC. A tal fine l’Autorità ha messo a disposizione un apposito applicativo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

Come già anticipato al paragrafo 1.1, si segnala la approvazione della legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*) che estende anche al settore privato l’istituto del whistleblowing.

L’art. 1 della legge riguarda le pubbliche amministrazioni e modifica la precedente disciplina presente nell’articolo 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001).

In virtù di tale novella legislativa eventuali misure ritorsive nei confronti del segnalante sono comunicate dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali all'ANAC, che provvede a sua volta ad informare il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per i provvedimenti di competenza. Sono previste consistenti sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili degli atti discriminatori, ed è a carico della PA dimostrare che le misure in questione non siano da ricondursi alla segnalazione effettuata dal dipendente.

In sostanza, la riforma dell’istituto accorda ancora maggiori protezioni al whistleblower contro le ritorsioni riconducibili alla segnalazione: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Il segnalante licenziato ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele sono escluse ove, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.

La tutela in questione, originariamente accordata al solo dipendente pubblico, viene ad essere estesa anche al lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi.

E’ utile evidenziare che nel corso dell’anno 2018 l’ANAC ha messo a disposizione sul proprio sito un apposito applicativo

**2.6. Ulteriori misure ed iniziative per la prevenzione della corruzione.**

* L’individuazione dei componenti le commissioni di concorso per l’assunzione o per la progressione verticale di personale nonché quella dei collaudatori dovrà sempre avvenire tra gli iscritti alle rispettive sezioni dell’albo istituito ai sensi dell’articolo 305 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. L’iscrizione dei componenti delle commissioni di concorso nell’albo dovrà avvenire all’esito di una scrupolosa verifica dei titoli dei candidati che aspirano ad esservi inseriti.
* I nominativi dei soggetti relativi al campione sul quale devono essere effettuate le verifiche di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dello stesso decreto devono sempre essere individuati a seguito di sorteggio effettuato dalla struttura competente per lo specifico procedimento. La data, l’ora ed il luogo prescelti per l’operazione del sorteggio dovranno essere comunicati da tale struttura al Responsabile per la prevenzione della corruzione con un preavviso di almeno tre giorni.
* Piena attuazione del principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
* Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare particolare attenzione e cura alla gestione del contenzioso, correlato ad attività riferibili a competenze loro attribuite o delegate, che dovesse coinvolgere, a qualsiasi titolo, il Consiglio regionale.

In tali casi e laddove richiesto, vi è obbligo di trasmettere tempestivamente e compiutamente all'Avvocatura regionale - o ad eventuale patrocinatore del Consiglio regionale ogni documento utile, unitamente ad una puntuale relazione di accompagnamento, allo scopo di rendere efficace la difesa dell'Amministrazione.

In proposito, si richiamano le circolari del Segretario generale prot. RI n. 417 del 12.02.2016 e RI n. 3399 del 22.03.2016.

**2.6.1. Misure per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La deliberazione n. 75/2017 dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.**

Il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 (*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*) [[42]](#footnote-42) . attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), prevede che ogni PA debba definire procedure interne volte a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette che, qualora rilevate, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Ai sensi dell’art. 6 di tale decreto, dette procedure interne devono specificare le modalita' con le quali i diversi uffici di ciascuna pubblica amministrazione trasmettano ad un determinato soggetto – denominato “gestore” - della stessa le informazioni in questione.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 75 del 13 giugno 2017, ha dato seguito a tali previsioni, prevedendo, tra l’altro, che “*ciascun dirigente o incaricato di funzioni dirigenziali ogni qual volta abbia ragionevole motivo … di sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tenuto ad inviare una relazione al Gestore, individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente tutti gli elementi in possesso del segnalante, al fine di consentire una verifica nel merito da parte dello stesso Gestore. Le ragioni del sospetto possono essere desunte da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite e deve basarsi su una valutazione complessiva.*”.

L’obbligo di segnalazione al Gestore consegue ad un’attenta analisi sia di aspetti correlati al soggetto - ovvero ai soggetti – nei confronti del quale (o dei quali) è realizzata l’operazione a contenuto economico sia di aspetti inerenti a modalità e circostanze oggettive che caratterizzano l’operazione stessa.

A seguito della segnalazione del dirigente, il Gestore, quale soggetto incaricato per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ha facoltà di richiedere al segnalante e ad altri dirigenti ulteriori elementi o precisazioni ritenuti necessari per valutare se sussistano i presupposti per la segnalazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto ministeriale.

Con un’apposita circolare interna pubblicata nella sezione Intranet - prot. R.I. n. 2902 del 27 luglio 2017 – il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha fornito una serie di indicazioni agli uffici per favorire la corretta applicazione degli adempimenti sopra menzionati.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nel corso del 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 90 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, che sostanzialmente riscrive, ampliandone i contenuti, il D.Lgs. n. 231 del 2007 attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio.

**2.6.2.** **Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione ai processi di affidamento di lavori, servizi e forniture.**

Per quanto concerne i processi di affidamento, in coerenza con le indicazioni a tal proposito contenute nell’aggiornamento del P.N.A. per l’anno 2015 [[43]](#footnote-43), si evidenzia, in relazione alle diverse fasi che li caratterizzano, l’esigenza di porre in essere, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

a) **fase di programmazione**: l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che:

- “*le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*.”(comma 1);

- nel programma triennale dei lavori pubblici devono essere inseriti i lavori che abbiano un valore stimato pari o superiore a 100 mila euro (comma 3);

- nel programma biennale di forniture e servizi sono inseriti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (comma 6).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.), entrato in vigore il 24 marzo 2018, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ad esso si rinvia con riferimento alle modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica sia del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché relativamente agli obblighi informativi e di pubblicità.

In questa fase della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi - partendo dal monitoraggio, a cura del competente RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al fine di evitare il ricorso a proroghe o al rinnovo degli stessi - dovrà essere prestata “*particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni*”, in modo da evitare l’insorgenza di urgenze.

In tale ottica, ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale che preveda di dover effettuare delle acquisizioni di beni e servizi nel corso dell’anno successivo dovrà darne indicazione - unitamente a tutte le informazioni correlate - in un documento da inviare annualmente, entro il 30 settembre,al Direttore del relativo Servizio il quale, dopo averle vagliate, provvede a trasmetterle al Direttore del Servizio Tecnico, in qualità di referente della programmazione in argomento. Questi, acquisite le valutazioni di competenza da parte del Dirigente competente in materia di bilancio, provvede a redigere, entro il 15 ottobre, le proposte degli atti di programmazione di cui sopra da sottoporre all’esame dell’Ufficio di Presidenza per l’adozione.

b) **fase di progettazione**: in tale fase rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all’analisi di mercato (propedeutica anche per l’individuazione dei contenuti tecnici e la predisposizione del capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del R.U.P., alla determinazione a contrarre (con l’individuazione, tra l’altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione -offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - e dei criteri per l’attribuzione del punteggio), alla determinazione dell’importo contrattuale, alla definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara e all’approvazione dello schema di contratto. Tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire i suddetti sottoprocessi a rischio, si evidenziano, tra le altre [[44]](#footnote-44), quella del rispetto del divieto di frazionamento dell’importo contrattuale, nonché l’utilizzazione di modelli contrattuali e provvedimentali. Con specifico riferimento alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato “*sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ……. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ….*”. Pertanto, nell’eventualità di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario che non possa avvenire tramite i menzionati mercati elettronici o sistemi telematici, il relativo provvedimento dirigenziale dovrà puntualmente dar conto dei motivi che hanno impedito di seguire tale procedura;

c) **fase di selezione del contraente**: i sottoprocessi ascrivibili a questa fase attengono, in particolare, alla pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle offerte, al trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, alla nomina della commissione di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, alla valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie, all’aggiudicazione provvisoria, all’eventuale annullamento o revoca della gara. Tra le misure da adottare, per quanto concerne le procedure negoziate, si evidenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti solo con alcuni di essi [[45]](#footnote-45);

d) **fase di verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**: attengono a tale fase, in particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto [[46]](#footnote-46);

e) **fase di esecuzione del contratto**: ai fini dei rischi corruttivi rilevano particolarmente le eventuali modifiche del contratto originario, l’autorizzazione dell’affidamento in subappalto o in cottimo, l’ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), la verifica della corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti [[47]](#footnote-47). In particolare, attraverso la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, potrà essere possibile la formulazione di contestazioni in caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, così da poter procedere all’applicazione delle penali o alla richiesta della risoluzione in danno del contratto;

f) **fase di rendicontazione del contratto**: comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero del responsabile del procedimento, della conformità o regolare esecuzione dell’opera o della prestazione [[48]](#footnote-48).

**2.6.3. Le Linee guida Anac in attuazione del d.lgs. 50/2016.** Il d.lgs. 50/2016, concernente il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, ha demandato all’ANAC l’adozione di una serie di linee guida volte a disciplinare più in dettaglio una serie di istituti o di previsioni a carattere generale presenti nel suddetto decreto legislativo.

Conseguentemente, l’ANAC ha adottato le:

* Linee guida n. 1, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” (Delibera   n. 973 del 14 settembre 2016);
* Linee guida n. 2, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” (Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016);
* Linee guida n. 3, “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” (Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016);
* Linee guida n. 4, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016);
* Linee guida n. 5, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”* (Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016);
* Linee guida n. 6, recanti “*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*” (Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016);
* Linee guida n. 7, recanti “*Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”* (Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, successivamente aggiornata con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017);
* Linee guida n. 8, recanti  “*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”* (Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017);
* Linee guida n. 9, recanti *“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».”* (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018);
* Linee guida n.10, recanti *“Affidamento del servizio di vigilanza privata”* (Delibera n. 462 del 23 maggio 2018);
* Linee guida n.11, recanti *“Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea.”* (Delibera n. 614 del 4 luglio 2018);
* Linee guida n.12, recanti *“Affidamento dei servizi legali”* (Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

Per alcune delle suddette Linee guida è stata avviata sul sito dell’ANAC la procedura di consultazione on line propedeutica al loro aggiornamento e la stessa procedura è stata espletata anche per altre Linee guida di futura adozione [[49]](#footnote-49).

**2.6.4. Le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.** Si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 settembre 2013, un “vademecum”, rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare all’Autorità stessa eventuali anomalie comportamentali che possono costituire indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali ed illeciti.

Il vademecum pone l’accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l’assegnazione di appalti pubblici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle regole della concorrenza, comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture, e comportano quindi un danno diretto per l’intera collettività. Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono assoggettate non solo a sanzioni amministrative nei confronti delle imprese ma anche a sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche.

Secondo l’Autorità, i fenomeni anticoncorrenziali si presentano soprattutto in particolari contesti di mercato caratterizzati da:

a) pochi concorrenti;

b) concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;

c) prodotti omogenei;

d) perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;

e) appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile.

Inoltre, le manifestazioni di comportamenti anticoncorrenziali possono assumere le seguenti fattispecie:

**- Boicottaggio della gara**, chesi caratterizza per la mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia sono le seguenti:

1) nessuna offerta presentata;

2) presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara);

3) presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto pro quota);

**- Offerte di comodo**, cherappresentano una pratica particolarmente diffusa di turbativa d’asta, finalizzata a conferire un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e a celarne l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione (es. offerte presentate dalle imprese non aggiudicatarie, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati, ovvero offerte contenenti condizioni particolari e quindi inaccettabili per la stazione appaltante, così da determinarne l’esclusione.

Una sequenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa impresa può poi destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo;

**- Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d’Imprese**), sipossono prestare ad un uso distorto dal momento che sono anche idonei a favorire la spartizione del mercato o addirittura della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo spartitorio può essere rinvenuto laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenervisi in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI. L’evidenza della possibilità di partecipazione autonoma ad una gara può essere tratta dalla storia delle precedenti aggiudicazioni. Particolarmente sospetti sono i casi nei quali un’impresa decida inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando l’offerta in un secondo momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara;

**- Segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all’asta.** Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

1. **Monitoraggio sull’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione**.

Ai fini della verifica dell’applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal presente Piano, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede due volte l’anno – di norma entro il mese di aprile ed entro quello di ottobre - a richiedere alle Direzioni, mediante la somministrazione di appositi questionari, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure di prevenzione, da restituire debitamente compilati allo stesso Responsabile entro venti giorni dalla ricezione.

Ulteriori verifiche e richieste di esibizione di atti potranno essere disposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari.

La mancata trasmissione del report entro il suddetto termine di venti giorni, ovvero la sua trasmissione incompleta, costituiscono elemento di valutazione della performance organizzativa ed individuale. Inoltre, come sottolineato nel P.N.A., ”*la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPC è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente*.”.

Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all’OIV ed al Segretario generale, oltre che alla Direzione interessata.

1. **Diffusione di buone pratiche e valori.**

L’Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un’azione volta a far emergere i positivi valori dell’agire amministrativo secondo i principi che la Costituzione detta per le PA, ponendo nel giusto risalto quelle novità derivanti dalle continue riforme che negli ultimi anni hanno prospettato un cambio di passo nel loro agire, prima fra tutte la “trasparenza”, da intendersi ormai come accessibilità totale alla conoscenza del funzionamento e dell’attività della PA

E’ quindi auspicabile che l’Amministrazione, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e di informazione, divulghi anche all’esterno quelle buone prassi instauratesi che possano contribuire ad innalzare il livello di fiducia dei cittadini verso la PA

1. **Disciplina della procedura per l’aggiornamento annuale del PTPC.**

Ai fini dell’aggiornamento del Piano, ciascun dirigente trasmette annualmente, entro il 30 settembre, al Segretario generale ovvero al Direttore del Servizio, in base alla ripartizione delle competenze, le proprie proposte relative all’individuazione dei processi per i quali è prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire l’insorgere dei relativi fenomeni.

Tali proposte sono vagliate, in base alle rispettive competenze, dal Segretario generale ovvero dal Direttore del Servizio, e quindi trasmesse, con eventuali altre indicazioni, al Responsabile P.C.T. entro il 15 ottobre.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base delle proposte pervenute, trasmette entro il 30 novembre al Segretario generale l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la successiva trasmissione all’Ufficio di Presidenza, ai fini dell’autorizzazione all’avvio della consultazione aperta, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del documento per una durata non inferiore a quindici giorni.

Lo schema del Piano è inviato alle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, alle Organizzazioni Sindacali e a quelle imprenditoriali, nonché all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) costituito presso il Consiglio regionale.

L’Ufficio di Presidenza, terminata la fase di consultazione aperta ed acquisito il parere dell’OIV, adotta la deliberazione recante l’aggiornamento del PTPC entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Detta deliberazione dà atto del regolare svolgimento della procedura.

Come espressamente richiesto dal P.N.A., il Piano, una volta adottato, dovrà essere ampiamente pubblicizzato sia all’esterno sia all’interno dell’Amministrazione.

Oltre alla sua pubblicazione sul sito WEB dell’Amministrazione, attraverso i canali di cui la stessa dispone per la comunicazione istituzionale e per l’informazione, sarà data tempestiva notizia ai mezzi di informazione dei principali contenuti e degli elementi di novità del Piano.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a trasmettere il Piano via e mail a tutti i dipendenti, illustrandone con una nota di presentazione gli aspetti salienti ed evidenziando i doveri e le responsabilità che da esso discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano presso il Consiglio regionale.

Il Piano può essere modificato anche nel corso d'anno, su proposta del Responsabile, allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull’aggiornamento del Piano medesimo, dovessero emergere esigenze di integrazione.

**Sezione II**

**MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**

**6. La Trasparenza.**

L’estrema rilevanza che il Legislatore attribuisce a tale aspetto dell’azione delle PA [[50]](#footnote-50) è ricavabile dal fatto che essa “*costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione…*” [[51]](#footnote-51). Ciò comporta che la disciplina di detta “materia” rientra negli ambiti di competenza “*esclusiva*” della legge statale [[52]](#footnote-52) .

Per essere più precisi, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 10/2010 relativa proprio alla competenza dello Stato in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni, non si tratta di una materia in senso stretto, “*bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie per attribuire a tutti i destinatari, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle*”.

Nel corso del 2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), in attuazione di una delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124.[[53]](#footnote-53)

L’art. 7, c. 1, della legge delega 124/2015 [[54]](#footnote-54) aveva infatti stabilito che il Governo fosse delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, “*uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del*[*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm)*, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'*[*articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.32)”, nonché di ulteriori principi e criteri direttivi.

Si ritiene opportuno evidenziare come già lo Statuto regionale, all’articolo 6, comma 4, contenga un’importante affermazione del principio di trasparenza sostanziale, stabilendo che la Regione operi affinché sia garantito *“..il diritto all’informazione e alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.”*

Il successivo progressivo affermarsi, a livello di legislazione statale, della trasparenza come principio informatore dell’agire pubblico, è stato recepito dal legislatore regionale in particolare agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 [[55]](#footnote-55).

Più specificamente, tali articoli della legge regionale [[56]](#footnote-56), in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 150/2009 (da ultimo abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. i), del d.lgs. 33/2013) hanno disciplinato l’obbligo, per la Regione e gli enti pubblici da essa dipendenti, rispettivamente di approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (da intendersi oggi come sezione nell’ambito del PTPC), di pubblicazione sui siti istituzionali dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni sui soggetti operanti nella pubblica amministrazione e di organizzazione sugli stessi siti web di una specifica area dedicata alle tematiche della trasparenza dell’azione amministrativa.

Inoltre, un’altra legge regionale – la n. 4/2013 - ha disciplinato, sia pure in via provvisoria nelle more della “*legge regionale in materia di trasparenza*”, il controllo diffuso sugli eletti e sugli amministratori, nonché sulla provenienza e l’uso delle risorse ai gruppi consiliari, disponendo l’obbligo di pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale di tutta una serie di correlati dati (cfr., in particolare, artt. 7, 11, 12 e 15). Sull’argomento si richiamano anche le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 12/2015 descritte nel successivo paragrafo 6.1.

Tornando al Codice della Trasparenza, identificato nel d.lgs 33/2013 e successive modifiche, è da rimarcare come esso, relativamente ai “*dati, informazioni e documenti*” che le pubbliche amministrazioni“*non hanno l'obbligo di pubblicare*“ e di cui dispongono autonomamente la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, offra un criterio di discrezionalità molto ampio.

Peraltro, come sottolinea l’aggiornamento del P.N.A. dell’agosto 2016, “*la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali….la mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, c. 5, lett. b), del d.l. 90/2014”* [[57]](#footnote-57).

In conformità a tale previsione, nel successivo paragrafo 9 sono individuati i “*dati ulteriori*” che l’Amministrazione ha ritenuto di pubblicare sul proprio sito, al fine di assicurare ancora maggiori livelli di trasparenza.

Nel d.lgs. 33/2013, inoltre, è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma. In altri termini, occorre vi sia un coordinamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel PTPC. diventino obiettivi organizzativi e individuali da inserire nel Piano della prestazione e dei risultati dell’Amministrazione (performance).

Come già ricordato nella Sezione I, il 2018 ha visto l’inizio dell’applicazione (25 maggio) in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea della nuova disciplina per la protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Soffermandoci brevemente sul RGPD, risulta utile evidenziare come lo stesso abbia affermato alcuni importanti e per certi aspetti innovativi principi, di seguito elencati, che hanno una loro rilevanza anche rispetto al tema del bilanciamento tra il “principio di necessità” nel trattamento dei dati personali (c.d. “principio di pertinenza e non eccedenza”) e il “principio di trasparenza e di pubblicità” dell'attività amministrativa e, più specificatamente, la “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013:

* “principio di responsabilizzazione (accountability)”, in base al quale il titolare del trattamento di dati personali ha il compito di mettere in atto “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente ….” allo stesso RGPD, tenuto conto “della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (art. 24, par. 1);
* “principio privacy by design”: secondo il quale la protezione dei dati personali deve essere assicurata fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento. Da tale principio consegue che, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento che in quello di effettuazione dello stesso, il titolare è tenuto a mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del [RPGD] e tutelare i diritti degli interessati.” (art. 25, par. 1);
* “principio privacy by default”: a termini del quale devono essere trattati, per impostazione predefinita (by default), solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (art. 25, par. 2). Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità;
* “principio di valutazione di impatto”: in applicazione del quale, prima di procedere a un trattamento dei dati personali che presenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua una valutazione dell'impatto sulla protezione degli stessi dati (art. 35). L’individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità risulta infatti strettamente funzionale alla definizione delle migliori prassi per attenuare il rischio stesso. Tale valutazione si impone, ad esempio, quando si procede al trattamento, su larga scala, delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 (ex dati sensibili) ovvero di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 (ex dati giudiziari) del RGPD;
* “principio di certificazione”: in ragione del quale deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati personali nonché di sigilli e marchi di protezione degli stessi, allo scopo di dimostrare la conformità con il RGPD dei trattamenti effettuati (art. 42). La certificazione in parola - che è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente, non riduce la responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali riguardo alla conformità con il RGPD e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56 dello stesso - può essere rilasciata, dai soggetti di cui agli articoli 43, 51 e 68 del RGPD, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti (art. 63).

A conclusione di questo spedito e sommario esame dei principi dettati dal RGPD, si osserva come lo stesso abbia introdotto alcuni adempimenti a essi connessi - obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni - e, tra questi, figurano l’istituzione e la tenuta del “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e del “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. registro dei databreach) nonché l’individuazione della figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO).

Il Consiglio regionale, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, allo scopo di adeguarsi alle previsioni in esso contenute, si è dotato di un nuovo assetto organizzativo privacy e di correlati strumenti attuativi attraverso gli atti in appresso elencati:

* deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40, con la quale, in particolare, è stato formulato l’indirizzo al Segretario generale di procedere alla nomina del RPD e all’istituzione del “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e del “Registro delle violazioni dei dati personali”;
* determinazione del Segretario generale 21 maggio 2018, n. 344 (Adempimenti ex regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (RPD).), con la quale, in particolare, si è provveduto a nominare il RPD e ad attribuire allo stesso le relative funzioni;
* determinazione del Segretario generale 24 maggio 2018, n. 349, con la quale sono stati istituiti i predetti registri;
* deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 giugno 2018, n. 60, con la quale, in conformità con il RGPD, è stato definito l’organigramma privacy del Consiglio regionale attraverso appositi modifiche al regolamento di organizzazione dello stesso e approvate le Linee guida per il trattamento dei dati personali.

Come anticipato, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 101/2018 di adeguamento del d.lgs. 196/2003 alle previsioni del RGPD. Le novelle normative introdotte dal d.lgs. 101/2018, benché rilevanti, lasciano sostanzialmente inalterato il regime dei limiti alla trasparenza come risultante dal d.lgs. 33/2013, che verrà esaminata nel successivo paragrafo.

Nel rinviare al sito del Garante privacy per un approfondimento della nuova normativa (UE) e statale in materia di privacy, preme qui illustrare brevemente il richiamato percorso di adeguamento organizzativo che si è dato nella stessa materia il Consiglio regionale.

Con la riportata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 60/2018 si è, in particolare, stabilito che:

* “Titolare del trattamento” - ossia il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali effettuati dalle diverse strutture organizzative del Consiglio regionale - è lo stesso Consiglio regionale;
* “Delegati al trattamento” - ossia coloro che effettuano qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi di automazione e applicate ai dati personali o insiemi di dati personali - sono i dirigenti e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, ossia coloro che esercitano le competenze di amministrazione e gestione, ciascuno per la parte di propria competenza. Relativamente alle strutture di diretta collaborazione degli organi istituzionali, degli organi di controllo e garanzia e degli organi politici di cui all’articolo 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, i rispettivi Delegati al trattamento sono individuati dalle pertinenti disposizioni dello stesso;
* “Persone autorizzate al trattamento”, sono i dipendenti formalmente autorizzati al trattamento di dati personali dai Delegati al trattamento, con specifica individuazione dell’ambito del trattamento consentito, sul presupposto dell’assegnazione alla relativa struttura organizzativa;
* “Responsabili esterni del trattamento”, sono i soggetti terzi prestatori di servizi, scelti dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del RGPD e nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti dello stesso RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato. Essi assumono le stesse funzioni dei Delegati al trattamento, sottoscrivendo un contratto di prestazione di servizi che li obbliga all’osservanza delle prescrizioni disposte dal RGPD;
* “Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)”, è il soggetto (persona fisica o giuridica) chiamato a svolgere i compiti e le attività previsti dall’articolo 39 del RGPD nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento di nomina o con atto successivo, compiti e attività da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui all’articolo 38 dello stesso;
* “Gruppo di Lavoro Privacy”, è un organismo, costituito con apposito provvedimento del Segretario generale, preposto allo svolgimento di compiti operativi di analisi, gestione e soluzione dei problemi applicativi del RGPD nonché all’individuazione di soluzioni tecniche tese a prevenire e contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione dei dati personali. I suoi componenti, scelti tra i dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale o altre pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni all’Amministrazione, in ragione della intersettorialità, interdisciplinarietà e integrazione funzionale dei compiti che lo stesso è chiamato a svolgere (che interessano trasversalmente tutte le strutture in cui si declina l’organizzazione del Consiglio regionale) devono possedere specifiche competenze e professionalità in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla futura nuova nomina del RPD, si rappresenta che la stessa potrà riguardare sia un soggetto interno che uno esterno all’Amministrazione, purchè distinto dal RPCT, in quanto va evitata la sovrapposizione dei ruoli fra tali figure, che finirebbe per limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle rispettive funzioni. Al riguardo, stante la delicatezza e complessità delle attività di pertinenza del RPD e coerentemente con quanto previsto dal RGPD, è inoltre opportuno, al fine di coniugare al meglio il requisito della competenza e professionalità in materia di protezione di dati personali e quello dell’autonomia e indipendenza (assenza di conflitto di interessi ovvero non sottoposizione/assoggettamento a vincoli di subordinazione, all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare nello svolgimento delle funzioni), che il RPD non sia preposto al trattamento di dati personali e, peggio ancora, abbia una competenza specifica nella definizione delle finalità o modalità del trattamento degli stessi.

Come rilevato anche da ANAC nel PNA 2018 “*il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell’esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame.”*

**6.1. Tipologia dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione. Individuazione del responsabile della trasmissione e del responsabile della pubblicazione.**

Nell’Allegato 5 sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione e la tempistica per l’aggiornamento dei documenti, dati e informazioni, nonché riportati i riferimenti normativi ed esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue competenze istituzionali. La tabella è sviluppata in proiezione triennale.

In attuazione di quanto prescritto dalla legge regionale 12/2015, dovranno inoltre essere pubblicate nell’apposita sezione del sito denominata “*Anagrafe pubblica dei consiglieri regionali*”, per ciascun consigliere, ivi compreso il Presidente della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti indicati al comma 3 della stessa legge, e che di seguito si richiamano:

a) copia della dichiarazione relativa a cariche ed incarichi per cui vige il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale 4/2013;  
b) copia della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativa agli eventuali contributi ricevuti;  
c) lista di elezione e gruppo consiliare di appartenenza;  
d) elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, presentati e sottoscritti;  
e) quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della l.r. 4/2013;  
f) voti espressi in Aula mediante votazione nominale.

In conformità a quanto stabilito dall’art. 10, c. 1, del testo novellato del d.lgs. 33/2013, l’Allegato 5 consente poi di individuare i soggetti responsabili per la trasmissione del documento, dato o informazione per il quale esiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Il responsabile della trasmissione è generalmente individuato nel dirigente responsabile della struttura amministrativa che ha formato o detiene il documento, dato o informazione [[58]](#footnote-58). Il dirigente è quindi responsabile della completezza, della veridicità, della tempestività, e dell’aggiornamento dei dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, in base al richiamato organigramma privacy, il dirigente che richiede la pubblicazione di atti o informazioni che contengano dati personali, in quanto delegato al trattamento di quei dati, è tenuto anche alla tutela degli stessi.

Il responsabile della pubblicazione – ossia del data entry – di quanto pervenuto dal responsabile della trasmissione è generalmente individuato nel dirigente-responsabile della struttura amministrativa “*Ufficio banche dati, pubblicazioni, trattamento dei dati personali*”, ad eccezione per la pubblicazione:

* dei testi ufficiali dello Statuto e delle leggi regionali (responsabile della Struttura preposta all’implementazione delle Banche dati normative)
* delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza (responsabile Ufficio “Lavori Ufficio di presidenza);
* della banca dati delle sovvenzioni e dei contributi (responsabile Ufficio “Cerimoniale, Eventi e Contributi”);
* dei documenti, dati e informazioni relativi alle sottosezioni “Bilanci” e “Pagamenti dell’Amministrazione” (responsabile area “Bilancio, Ragioneria).

Per alcune tipologie di documenti, dati ed informazioni (ad es. quelli riferiti ai Consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33 e ss.mm.) questi evidentemente dovranno essere inviati dal Consigliere regionale al responsabile della trasmissione, il quale dovrà poi provvedere a trasmettere il dato, il documento o l’informazione al soggetto incaricato del data entry.

* 1. **Limiti alla trasparenza.**

Gli adempimenti di pubblicazione sono in ogni caso soggetti al rispetto dell’art. 7 bis del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.

Per espressa disposizione dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2018 n, 101 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

Inoltre ai sensi, rispettivamente dei commi 6 e 4 del richiamato d.lgs 101/2018 “ *i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili*” e i .provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, del pari, in quanto compatibili con la richiamata normativa.

In proposito si ricorda che l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato con deliberazione del 15 maggio 2014 apposite “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati* ” [[59]](#footnote-59).

Secondo l’Autorità, laddove sussista per l’Amministrazione un obbligo, derivante da legge o da regolamento, di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare, caso per caso, se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano o meno essere oscurati, in considerazione del fatto che le PA sono tenute ad evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire le finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (c.d. “*principio di necessità*” ex art. 3, d.lgs. n. 196/2003).

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati (“cd. principio di pertinenza e non eccedenza”, ex art. 11, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 196/2003).

Sussiste poi un divieto assoluto di diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003 e art. 4, comma 6, d.lgs. n. 33/2013) mentre i dati sensibili idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ed i dati giudiziari idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 196/2003) possono essere pubblicati solo nel caso vi sia una espressa disposizione di legge e siano indispensabili per raggiungere la finalità della pubblicazione.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori (non individuati, quindi, dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. o da altre specifiche norme di legge o di regolamento), la stessa è possibile “*nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 bis [[60]](#footnote-60), procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti*” (art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013), cioè oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l’identificazione.

* 1. **Decorrenza e durata della pubblicazione.**

Per quanto concerne la tempistica di ciascuna pubblicazione vige l’indicazione riportata in relazione a ciascun specifico obbligo di cui all’Allegato 5 del presente Piano, in conformità alla normativa vigente.

Come precisato nell’Allegato 2 alla Delibera Civit n. 50/2013, l’obbligo di tenere il dato aggiornato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l’informazione già pubblicata risulti attuale, ad es. per quanto riguarda i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative.

Ciò premesso, in relazione al presente PTPC, in tutti i casi in cui nella suddetta Tabella sia presente la locuzione “Aggiornamento tempestivo”, questa sarà da intendersi quale termine, per la pubblicazione, di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, dato o informazione rientri nella disponibilità della struttura competente.

Ove sia previsto l’aggiornamento “trimestrale”, “semestrale” o “annuale”, la pubblicazione deve avvenire entro i venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre o dell’annualità.

Laddove la normativa non indichi specificamente la tempistica per l’aggiornamento, deve intendersi che questo debba avvenire tempestivamente (in tal senso il citato Allegato 2 alla Delibera Civit 50/2013 fa riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 8, comma 1, del d. lgs. 33/2013).

In ogni caso, ogni qual volta venga inserito un documento, dato o informazione su Amministrazione Trasparente dovrà essere immessa nella relativa pagina la data dell’aggiornamento (es. “data ultimo aggiornamento:12/12/2016”).

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono restare pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 (relativo al personale politico, agli amministratori ed ai dirigenti), e 15, comma 4 (relativo ai collaboratori o consulenti). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l’istituto dell’accesso civico.

* 1. **Accesso civico.**

La più rilevante novità apportata dal d.lgs. 97/2016 al testo originario del d.lgs. 33/2013 è rappresentata dall’introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, che consente a qualsiasi soggetto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, individuati nell’art. 5 bis [[61]](#footnote-61) .

Prima di tale integrazione, l’accesso civico consentiva unicamente, sempre da parte di qualsiasi soggetto, di richiedere alla PA di provvedere alla pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni che questa avesse omesso di effettuare a fronte di specifici obblighi in tal senso.

Tale possibilità di svolgere un ruolo di controllore sull’attività della PA è stata oggi estesa, ai sensi del comma 2, al buon andamento complessivo della PA attraverso “*forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”.

A differenza di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss.mm., l’accesso civico generalizzato non presuppone alcun interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il nuovo accesso civico, come si è detto, è potenzialmente esercitabile in ordine a qualsiasi dato o documento di cui l’amministrazione ha la disponibilità, ancorchè non da essa prodotto, ma trova delle eccezioni e dei limiti rappresentati dall’esigenza di salvaguardare sia interessi pubblici sia interessi privati, che verrebbero ad essere pregiudicati qualora la conoscenza di determinati dati o documenti fosse indiscriminatamente alla portata di chiunque.

Il nuovo art. 5 del d.lgs. 33/2013 disciplina anche le modalità con le quali può essere richiesto il riesame della decisione dell’amministrazione in ordine all’istanza pervenuta e i casi in cui, in tale fase del riesame, debba essere richiesto obbligatoriamente il parere all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm., “*il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5 bis*” come anche l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, “*costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*”.

In materia di accesso civico l’ANAC ha adottato, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, delle “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico*”.

Successivamente sull’argomento è intervenuta anche la Circolare n. 2 /2017 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, che tratta specificamente i seguenti aspetti: le modalità di presentazione della richiesta; gli uffici competenti; i tempi di decisione; i controinteressati; i rifiuti non consentiti; il dialogo con i richiedenti ed infine il registro degli accessi.

La circolare, che è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 nonché alle Autorità indipendenti, ribadisce il principio della “*tutela preferenziale dell’interesse a conoscere*” che comporta, in caso di dubbi sull’applicazione di limiti o esclusioni, la “*prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare*”. Sempre in base a tale principio, “*qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato*.”.

La circolare, ancora, rivolge un fermo invito alle amministrazioni ad instaurare un “dialogo cooperativo” con il richiedente. Anche nei casi in cui la richiesta sia massiva o irragionevole l’amministrazione dovrebbe far rilevare il problema ed invitare conseguentemente il richiedente a ridefinire l’istanza.

1. **Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.**

Il Responsabile della trasparenza, avvalendosi della propria struttura di collaborazione e dell’Ufficio relazioni con il pubblico, svolge attività di monitoraggio e di verifica circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, anche mediante l’adozione di direttive, la qualità dei dati pubblicati.

In particolare, ogni quadrimestre, il Responsabile effettua delle verifiche a campione sulla sezione Amministrazione Trasparente che può interessare uno o più sottosezioni della stessa.

Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il Responsabile provvede ad inviare un formale sollecito al dirigente responsabile, e per conoscenza al Direttore competente, assegnando un termine massimo per l’adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del d.lgs. 33/2013, alla segnalazione nei confronti dell’Ufficio di Presidenza, dell’Organismo Indipendente di Valutazione e della struttura competente per i procedimenti disciplinari.

Indipendentemente dalla segnalazione degli eventuali suddetti inadempimenti riscontrati, il Responsabile della Trasparenza trasmette all’OIV, due volte l’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 15 luglio, gli esiti dell’attività di monitoraggio espletata.

1. **Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di trasparenza.**

Ai sensi dell’articolo 44 del d. lgs. 33/2013 e ss.mm., l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della prestazione e dei risultati (Performance). Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono valutati dall’OIV ai fini della misurazione delle prestazioni sia a livello organizzativo sia individuale dei dirigenti.

**9. Misure ulteriori per la trasparenza.**

Come già anticipato in precedenza, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm., a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza, “*che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*”.

In conformità a tale disposto, l’Amministrazione individua quale ulteriore misura per la trasparenza, cui corrispondono relativi obblighi a carico del responsabile della trasmissione dei dati, la pubblicazione:

* del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti [[62]](#footnote-62); pertanto, ciascun dirigente della struttura competente in ordine alla specifica tipologia di procedimento è tenuto a trasmettere all’U.R.P., che ne curerà la pubblicazione su A.T., due report annuali - il primo entro il mese di gennaio ed il secondo entro quello di luglio - relativi ai tempi medi di conclusione per ciascuna tipologia di procedimenti amministrativi, relativi rispettivamente al secondo semestre dell’anno precedente ed al primo semestre dell’anno in corso;
* del numero delle sedute dell’Aula cui ha partecipato ciascun Consigliere regionale nonché la percentuale dei tassi di presenza.

**10. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente”.**

A partire dal 2014 si è provveduto a pubblicare tra i “Dati ulteriori” i risultati della rilevazione quantitativa, per ciascuna mensilità, degli accessi alla sezione “*Amministrazione trasparente*”.

La pubblicazione di tali risultati proseguirà anche nel triennio 2019 – 2021, ritenendo che la raccolta dei dati di accesso costituisca un indicatore per misurare periodicamente il livello di conoscenza di “Amministrazione Trasparente”.

1. **Obiettivi di accessibilità.**

Gli obiettivi di accessibilità hanno per oggetto ampliamenti dell’accessibilità agli strumenti informatici in favore di soggetti che presentano disabilità.

La fonte normativa di riferimento è costituita in primo luogo dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), come modificata dal decreto legge n. 179/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 221/2012, nonché dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 1° marzo 2005, n.75.

Successivamente sulla suddetta materia è intervenuta la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha riepilogato gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche.

La legge n.4/2004 e ss. mm. definisce l’accessibilità in riferimento alla “*capacità dei sistemi informatici … di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari*”.

Tra gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni vi è, in particolare, quello di rendere accessibili le informazioni presenti sul proprio sito, assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nei confronti di tutti i loro destinatari.

In raccordo con il gestore del sito sarà verificato il livello di rispondenza dello stesso agli standard previsti.

1. **Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza.**

L’Amministrazione curerà la massima diffusione dei contenuti del presente Programma attraverso i canali della comunicazione istituzionale, nonché in occasione dello svolgimento della “Giornata della Trasparenza”, da tenersi in ciascuna annualità, che veda la partecipazione, in particolare, delle associazioni dei consumatori e degli utenti con un ruolo attivo e di interlocuzione.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP - avrà poi il compito di sviluppare ulteriormente il dialogo con i cittadini, assicurando il loro coinvolgimento, non solo come destinatari di servizi, ma come soggetti partecipativi per la realizzazione degli obiettivi istituzionali.

1. L’Aggiornamento 2018 al P.N.A. contiene una prima parte concernente la generalità delle amministrazioni mentre i paragrafi successivi contengono approfondimenti riguardanti le Agenzie Fiscali, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, nonché semplificazioni per i piccoli Comuni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il d.lgs 33/2013 è stato profondamente rinnovato ad opera del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) attuativo di una delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si ricordano: il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; la legge 24 dicembre 2012, n. 228; il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modifiche dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modifiche dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; la legge 27 maggio 2015, n. 69; il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che, nel modificare l'art. 217, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha conseguentemente disposto (con l'art. 129, comma 1, lettera h)) l'abrogazione della lettera f-bis) dell'art. 1, comma 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Fonte ISTAT, elaborazione: [www.tuttitalia.it](http://www.tuttitalia.it). [↑](#footnote-ref-4)
5. Unioncamere Lazio, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2013/2014, Franco Angeli, 2014 Milano. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fonte Prometeia, citata nella pubblicazione della Banca d’Italia “L’economia del Lazio”, giugno 2016, pag. 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pubblicazione della Banca d’Italia “*Economie regionali. L’economia del Lazio*”, Num. 12 - giugno 2017, pag. 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si veda l’ “Aggiornamento congiunturale” della pubblicazione indicata alla nota 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Pubblicazione della Banca d’Italia “Economie regionali. L’economia del Lazio”, Aggiornamento congiunturale Num. 36 – novembre 2018, pag. 5..* [↑](#footnote-ref-9)
10. Rapporto dell’Osservatorio mafie nel Lazio 2016, a cura dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità, pag. 14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalla relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministro Alfano alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 2015. <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17@categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria> [↑](#footnote-ref-11)
12. Idem nota 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Relazione pubblicata in: <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130627ATT68701/20130627ATT68701EN.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Protocollo reperibile: <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2017/Prot.DNA.ANAC.13.11.2017.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, infatti, “*il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni*.”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mentre la vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli organi dell’Istituto sono esercitati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 55, c. 7 dello Statuto regionale. In luogo degli ordinari organi dell’Istituto, attualmente è preposto al vertice dello stesso un commissario straordinario. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tali forme ulteriori di trasparenza sono individuate nella Sezione II, paragrafo 9. [↑](#footnote-ref-17)
18. Il Piano delle prestazioni e dei risultati ed il sistema della loro valutazione sono disciplinati nella Regione Lazio dalla legge regionale 16 marzo 2011, n.1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Così il novellato comma 8 della legge 190/2012, il quale poi aggiunge che detti obiettivi strategici “*costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.*” [↑](#footnote-ref-19)
20. Meglio definite nel successivo paragrafo 2.5.7. [↑](#footnote-ref-20)
21. “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.*”. [↑](#footnote-ref-21)
22. Se ne riporta il contenuto: “***1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità' dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento*.”.** [↑](#footnote-ref-22)
23. *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.”.* Si riporta l’art.20, rubricato: ”(*Obbligo di denuncia). Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni. Qualora il fatto annoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia e' fatta a cura del ministro stesso. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puo' condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.”.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti****”,*** si riporta il comma 3 dell’art.1:

    *“3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione é maturata.”.*  [↑](#footnote-ref-24)
25. Art. 1, comma 8 bis, della legge 190/2012. [↑](#footnote-ref-25)
26. Si veda la successiva nota 49 che riporta l’art. 7 del Codice di comportamento. [↑](#footnote-ref-26)
27. Si riporta tale disposizione: “*6****.*** *In relazione all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Codice generale, fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 2 del presente Codice di tutte le disposizioni ivi contenute in quanto compatibili, la violazione da essi posta in essere della disposizione di cui al comma 2, lettera a), ovvero di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, da valutare per ogni singolo caso con riferimento alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio derivatone al decoro ed al prestigio dell’Amministrazione, comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto con essa. A tal fine trova applicazione quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del presente Codice*.”. [↑](#footnote-ref-27)
28. Le suddette quattro aree di rischio comuni e obbligatorie sono:

    Area A: acquisizione e progressione del personale;

    Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;

    Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

    Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

    In particolare, e tra gli altri:

    all’Area A sono inerenti i processi relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e per le progressioni di carriera;

    all’Area B sono inerenti i processi relativi alla scelta del contraente, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

    all’Area C sono inerenti i processi relativi ad autorizzazioni o concessioni;

    all’Area D, infine, sono inerenti i processi relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi economici, comunque denominati, a persone o ad enti pubblici e privati. [↑](#footnote-ref-28)
29. A tal proposito, i sei parametri per la valutazione sono costituiti da:

    1) il livello di discrezionalità applicabile al processo o ad una sua specifica fase;

    2) la capacità o meno del processo di produrre effetti diretti all’esterno dell’Amministrazione;

    3) la complessità del processo, intesa nel senso dell’eventuale partecipazione allo stesso da parte di più PA;

    4) l’idoneità o meno del processo di attribuire vantaggi economici a soggetti esterni;

    5) l’eventualità di frazionare il processo attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta;

    6) l’idoneità o meno di applicare modalità di controllo sul processo idonee a prevenire il rischio. [↑](#footnote-ref-29)
30. Tale è l’indicazione contenuta nell’Allegato 1 al P.N.A. [↑](#footnote-ref-30)
31. In base alla suddetta ponderazione, la fascia a rischio basso si colloca tra 0 e 2,59; la fascia a rischio medio tra 2,60 e 4,29; la fascia a rischio alto da 4,30 in su. [↑](#footnote-ref-31)
32. Reperibile all’indirizzo: <http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/crl_amministrazione_trasparente/tbl_contenuti/BURL_N_23_SUPPL_1_DEL_19_3_2015.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. “*Art. 7 (Obbligo di astensione per conflitto di interessi) 1. Il dipendente si astiene dall’assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 2. Il dipendente si astiene, inoltre, dal* *partecipare all'adozione di decisioni o ad attività' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali o di rappresentanza. 3. Ai fini del presente Codice, si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari o di altra natura di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente della struttura di appartenenza. 4. In caso di conflitto di interesse, il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente della struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione, entro venti giorni risponde per iscritto al dipendente, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Ove il dirigente ritenga invece che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di astensione, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l’incarico e rende note le stesse al dipendente. In ambedue i casi, il dirigente comunica per iscritto al dirigente della struttura competente per i procedimenti disciplinari ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione le decisioni assunte e provvede alla conservazione della relativa documentazione. 5. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente della struttura di appartenenza. 6. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, la comunicazione di cui al comma 4 è effettuata da parte di questi al Direttore sovraordinato, al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Segretario generale.”.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Così il PNA 2016, pag. 32. [↑](#footnote-ref-34)
35. *a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

    *b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*

    *c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*

    *d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*

    *e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

    *f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*  [↑](#footnote-ref-35)
36. reperibile all’indirizzo:

    <http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio/consiglio_atti_presidenza/Deliberazione_n_52_UdP_30_07_13_.pdf> [↑](#footnote-ref-36)
37. Introdotto dalla legge 190/2012. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sull’argomento, si veda anche l’apposito Manuale redatto da Transparency Italia, reperibile all’indirizzo:

    <https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/05/Patti_integrita_manualetto.pdf> [↑](#footnote-ref-38)
39. ### Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”, pubblicata nella G.U. , serie generale n. 110 del 14 maggio 2015).

    [↑](#footnote-ref-39)
40. Nella circolare in questione adottata dal Responsabile P.C. viene esplicitato che “*Ai fini della gestione della segnalazione è necessario che essa sia il più possibile circostanziata, con l'indicazione di fatti riscontrabili di diretta conoscenza del demandante, di indicazioni che consentano di individuare l'autore o gli autori della condotta illecita e gli eventuali altri soggetti in grado di riferire in proposito. La segnalazione non dovrà riguardare mere rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi. Per garantire l'anonimato di colui che effettui la segnalazione, è stato istituito il seguente apposito indirizzo di posta elettronica* [segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it](mailto:segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it)*. , che costituisce un canale differenziato e riservato cui potrà accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale. Le segnalazioni così pervenute saranno oggetto di verifica da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione, anche attraverso l'audizione del segnalante e di altri soggetti in grado di riferire nel merito. Le segnalazioni anonime non saranno prese in alcuna considerazione, a meno che riguardino fatti di particolare gravità e siano corredate da elementi circostanziati. Resta ferma la personale responsabilità penale e/o disciplinare del segnalante nei casi di utilizzazione impropria o strumentale dell'istituto oggetto della presente comunicazione.*”. [↑](#footnote-ref-40)
41. “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. [↑](#footnote-ref-41)
42. ### Pubblicato sulla GU, Serie Generale, n.233 del 7 ottobre 2015.

    [↑](#footnote-ref-42)
43. Si veda l’Aggiornamento del P.N.A., adottato con determinazione A.N.A.C. n. 12/2015, che dedica particolare spazio ai processi di affidamento. [↑](#footnote-ref-43)
44. Le specifiche misure per la gestione del rischio di ciascun sottoprocesso e loro fasi sono descritte nell’allegata Tabella a ciò dedicata. [↑](#footnote-ref-44)
45. Idem nota precedente. [↑](#footnote-ref-45)
46. Idem nota precedente. [↑](#footnote-ref-46)
47. Idem nota precedente. [↑](#footnote-ref-47)
48. Idem nota precedente. [↑](#footnote-ref-48)
49. Consultazioni visualizzabili alla pagina: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine> [↑](#footnote-ref-49)
50. La determinazione dell’Anac n. 12/2015, avente per oggetto l’aggiornamento del P.N.A., qualifica la trasparenza come uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012. [↑](#footnote-ref-50)
51. Legge 190/2012, comma 15. [↑](#footnote-ref-51)
52. In realtà, come ha riconosciuto la Corte costituzionale con diverse sentenze, la legge regionale può intervenire in tali ambiti di spettanza dello Stato mediante norme più rigorose rispetto alle finalità perseguite da quelle statali [↑](#footnote-ref-52)
53. Recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Rubricato *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 ”*Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6”.*  [↑](#footnote-ref-55)
56. In attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 150/2009, da ultimo abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. i), del d.lgs. 33/2013. [↑](#footnote-ref-56)
57. Esso prevede che l’Anac “*salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di*

    *comportamento*.”. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm., *“i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.* [↑](#footnote-ref-58)
59. Le Linee guida sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 e sono reperibili al seguente indirizzo: <http://194.242.234.211/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+siti+web+della+PA+-+Linee+guida+del+Garante.pdf> [↑](#footnote-ref-59)
60. D.lgs. 22/2013 e ss.mm. “*Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.”.* [↑](#footnote-ref-60)
61. Si veda la precedente nota n. 68. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sul punto, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016 ha abrogato l’art. 24 del d.lgs. 33/2013 che disponeva, al comma 2, l’obbligo di pubblicazione del monitoraggio in questione. Tuttavia, deve rilevarsi che tuttora è vigente la disposizione di cui all’art. 1, c. 28 della legge 190/2012 che prevede l’obbligo di pubblicazione. Preso atto del fatto che anche la relazione d’accompagnamento al d.lgs. 97/2016 nulla dica in proposito, non appare del tutto chiarito se l’obbligo di pubblicazione sia oggi rimasto tale. [↑](#footnote-ref-62)